

DCCCLXX.

## SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 11 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Commemorazione del deputato Mario Ricciardi:</b>		AMATUCCI . . . . .	36204
COVELLI . . . . .	36191	CAPALOZZA . . . . .	36207, 36214
RESCIGNO . . . . .	36192	BREGANZE . . . . .	36209
AMENDOLA PIETRO . . . . .	36192	GUTTITTA . . . . .	36210
SALERNO . . . . .	36193	GIACCHERO . . . . .	36212, 36213
NASI . . . . .	36193	VIOLA . . . . .	36212
ROBERTI . . . . .	36193	FERRERI . . . . .	36212
AMATUCCI . . . . .	36193	FUMAGALLI . . . . .	36214
CHIOSTERGI . . . . .	36194	BRUNO . . . . .	36214
CORBINO . . . . .	36194		
MALVESTITI, <i>Ministro dei trasporti</i> . . . . .	36194	<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	36191
PRESIDENTE . . . . .	36194	<b>Votazione segreta</b> . . . . .	36214
<b>Comunicazione del Presidente</b> . . . . .	36191		
<b>Congedi</b> . . . . .	36189		
<b>Disegni di legge:</b>		<b>La seduta comincia alle 16.</b>	
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa) . . . . .	36189	FABRIANI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta del 6 marzo 1952.	
(Presentazione) . . . . .	36194, 36214	(E approvato).	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	36190	<b>Congedi.</b>	
<b>Proposte di legge:</b>		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Angelini, Bonino, Burato, Caiati, Di Leo, Pastore, Petrucci, Salizzoni, Salvatore e Trimarchi.	
(Annunzio) . . . . .	36490	(I congedi sono concessi).	
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa) . . . . .	36189	<b>Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.</b>	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	36190	PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni del 7 corrente delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:	
<b>Proposta di legge (Discussione):</b>		dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):	
COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). . . . .	36195	« Permula con la provincia dei Frati Minori San Carlo Borromeo di Lombardia del	
PRESIDENTE . . . . .	36195, 36213		
COLI . . . . .	36195, 36213		
CORBINO . . . . .	36197		
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	36199		
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	36201		
36203, 36206, 36207, 36208, 36214			
DUGONI . . . . .	36202		

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

complesso demaniale denominato " Monastero delle Grazie Vecchie " in Monza con un terreno in comune di Cornaredo » (2540);

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Viareggio una zona di arenile estesa metri-quadrati 2.063.486, per il prezzo di lire 228.555.000 » (2520);

« Cassa per il Mezzogiorno (Istituzione di un Comitato esecutivo e nuove norme per i prestiti esteri) » (*Approvato dal Senato*) (2383);

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 per complessivo importo di lire 1.505.000.000 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2532);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1 miliardo e 600 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-1952 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2533);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2534);

BARTOLE: « Modifica dell'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, recante norme in materia di indennizzi per le requisizioni operate dalle Forze armate alleate » (2316);

*dalla V Commissione (Difesa):*

« Estensione al personale del ruolo organico degli insegnanti civili delle Accademie e degli Istituti di istruzione superiore militare delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003 » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2453);

*dalla VI Commissione (Istruzione):*

« Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori » (579) (*Con modificazioni*);

CAPUA, ERMINI, BARTOLE: « Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia » (2536).

#### Trasmissione dal Senato di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

*disegni di legge:*

« Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 » (*Già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera e modificato da quel Consesso*) (2415-B);

« Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro » (*Approvato da quel Consesso*) (2580);

« Aumento dell'aliquota per la promozione dei presidi degli istituti di istruzione media al grado superiore » (*Approvato da quella VI Commissione permanente*) (2581);

« Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (*Approvato da quel Consesso*) (2582);

*proposta di legge:*

Senatori SANTERO ed altri: « Modifica all'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, numero 1188, concernente norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario degli ospedali » (*Approvato da quel Consesso*) (2578).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione permanente che già lo ha avuto in esame; gli altri alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

#### Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa del deputato Spiazzi:

« Modifica dell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali » (2579).

Avendo il proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stam-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

pata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

**Comunicazione del Presidente.**

**PRESIDENTE.** Comunico che l'onorevole Di Fausto si è iscritto al gruppo del partito nazionale monarchico.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenute alla Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Commemorazione del deputato Mario Ricciardi.**

**COVELLI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**COVELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, è deceduto nelle prime ore di sabato scorso l'onorevole Mario Ricciardi, il migliore del nostro gruppo parlamentare. Cmpio il dovere di interpretare in questo momento il pensiero e il sentimento di tutto il partito nazionale monarchico e del gruppo parlamentare che ho l'onore di presiedere nel mandare il saluto più profondamente commosso alla memoria del nostro collega, cui un male fatale ha stroncato la giovanile esistenza, fervida di promesse e ricca delle migliori qualità.

Egli era venuto a rappresentare in questa Assemblea specialmente i monarchici di Salerno, che lo avevano eletto con votazione plebiscitaria, da due strade, che aveva percorso con pari dignità, e che insieme avevano formato in lui l'uomo che qui tutti abbiamo apprezzato. La strada degli studi, percorsa fin da fanciullo con particolare serietà sia pure attraverso stenti e sacrifici (perché sin da fanciullo orfano dell'amore, della cura e della guida del padre) aveva portato Mario Ricciardi alla professione forense, ove egli raggiunse, sin da giovane, uno dei primi posti nel foro della sua Salerno. A questa strada egli aveva unito anche quella dei pubblici uffici, e la aveva percorsa con le virtù solide della gente da cui nasceva, virtù che in lui erano, in particolar modo, vive e sensibili: l'intelligenza, l'onestà morale, la serietà negli atteggiamenti. Figlio di quella modesta, umile ed onorata borghesia meridionale che spesso ha soltanto, come nel caso specifico, questa virtù per propria ric-

chezza, ma che con essa costituisce il deposito vitale della nostra tradizione civile ed il connettivo non lacerabile dell'unità della patria, Mario Ricciardi a quelle virtù unì una bontà profonda nella quale dalla purezza dei sentimenti trasse nuova ragione quel carattere di uomo estremamente onesto e fedele a qualsiasi costo che lo distinse.

Questa bontà e questo senso della fedeltà brillarono anche, in tutta la sua vita politica, negli uffici che ricoprì durante il ventennio traendone la stima anche degli avversari, di tutti gli avversari, del regime allora imperante, durante i momenti tragici del regno del sud e nella lotta politica dentro la nuova democrazia. In questa, dal 1944 ad oggi, fu — ed io ho il dovere di darne atto alla sua memoria — attore di primissimo piano, ben oltre i limiti della sua provincia e della sua stessa regione, tra quanti sentono che all'Italia occorre prima di tutto la coscienza piena della propria unità nazionale e il senso integrale dello Stato, e questo senso e quella coscienza rendere vivi e vitali attraverso una vera democrazia poggiata sulla più ampia partecipazione popolare e garantita per tutti e di fronte a tutti dalla maestà di quella superiore funzione cui soltanto la monarchia può adempiere.

Di questi suoi sentimenti, e della coerenza, della intelligenza, della bontà con le quali sempre li ha serviti, rende testimonianza a Mario Ricciardi la sua stessa attività parlamentare.

L'intervento di lui, nella seduta del 5 ottobre 1950, nella discussione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia e specialmente il discorso da lui pronunciato in quest'aula il 25 dello stesso mese sul bilancio del Ministero dell'interno, rimangono a consacrare il ricordo negli atti della Camera, documenti entrambi chiarissimi di coscienza democratica, di nazionale sentire, di stile parlamentare altissimo, di umana modestia dell'oratore ed insieme di profonda coscienza nella forza delle idee e dei sentimenti cui egli era ispirato.

Ma, intorno a questi maggiori contributi di Mario Ricciardi ai lavori della nostra Assemblea, sta tutta l'attività di lui, nelle Commissioni, nell'attività legislativa, in quella di interrogazione e di controllo, nella stessa sua esemplare partecipazione ai lavori parlamentari sino a quando l'affermarsi del male terribile che doveva stroncarlo glielo consentì. Chi voglia ricercarne le tracce nei nostri atti troverà in questa assidua partecipazione di lui ai lavori della Camera la testimonianza della sua intransigenza morale e politica, la

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

sua attenzione per i problemi sociali e per i bisogni della classe lavoratrice, della sua cura di accompagnare queste sue virtù e queste sue preoccupazioni con quelle di mantenere fede ad una signorile equità ed al sentimento della superiorità della patria e dell'unità della comunità nazionale su qualsiasi interesse o sentimento di parte.

Nel ricordo di queste virtù che onorarono Mario Ricciardi, sono sicuro che l'intera Assemblea si assocerà alla celebrazione della memoria di lui e vorrà far giungere l'espressione dei suoi sentimenti alla vedova e ai tre figlioli, che di lui costituirono l'orgoglio più grande e l'amore più intenso e che oggi hanno, nell'onore con il quale meritatamente in questa Assemblea se ne celebrano le virtù, il loro orgoglio: patrimonio, quando sia fondato sul ricordo e l'esempio di un uomo come Mario Ricciardi, più grande di qualsiasi materiale ricchezza.

RESCIGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCIGNO. La scomparsa immatura dell'onorevole Mario Ricciardi ha destato nella provincia di Salerno commozione e rimpianto profondi. Sposo e padre esemplare, egli ebbe un vero culto per la famiglia, per la quale visse e lavorò con tenera e costante passione; avvocato colto e intelligente, per quanto alieno da ostentazioni clamorose, portò nell'esercizio professionale uno zelo ammirevole e soprattutto un senso di grande rettitudine e altruismo. Per questo egli è morto in onorata povertà. Ricopri, come ha ricordato l'onorevole Covelli, cariche importanti durante il ventennio, ma, nel disimpegno di esse, non portò neppure l'ombra della faziosità; anzi, si ispirò sempre a sentimenti di equilibrio e di obiettività. Di queste doti la Camera ebbe a fargli alto riconoscimento in occasione della convalida della sua elezione a membro di questa prima legislatura dell'Italia repubblicana.

Deputato, fu tra i più attivi, competente soprattutto nei problemi della giustizia, dell'interno e dei trasporti; e fu tra i parlamentari più popolari della provincia di Salerno, il cui elettorato non usa tanto valutare gli uomini attraverso le idee che professano quanto apprezzare le idee attraverso la onestà e la bontà degli uomini che le rappresentano. Perciò egli, monarchico, è stato dagli uomini di tutte le parti amato in vita, rimpianto in morte. E la morte è venuta a lui, per provvidenziale disegno, serenamente: dopo mesi di malattia inesorabile, che ci ha tenuti sospesi in alterne vicende di speranze

e sconforti, la sera di venerdì scorso egli si è addormentato per non risvegliarsi più.

Egli lascia ai familiari, agli amici, ai conterranei un grande esempio: l'esempio del valore congiunto all'umiltà, dell'intelligenza disposta alla bontà ed all'altezza dello spirito. Sono tutte virtù profondamente cristiane, per le quali io sono certo di esprimere anche il pensiero del gruppo al quale appartengo inchinandomi reverente alla sua memoria.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. È davvero con un senso di profonda tristezza che abbiamo appreso la notizia della morte dell'onorevole Mario Ricciardi; tristezza profonda, come profonda fu negli ultimi mesi la pena con la quale seguimmo il decorso fatale, inesorabile del male che lo ha falciato: un male tremendo contro il quale finora a nulla è valsa la scienza umana, un male che già tante vite di cari colleghi anche in questa nostra Assemblea ha strappato.

Ci è stato strappato, Mario Ricciardi, al nostro affetto, a soli 43 anni, lui così prestante fisicamente — sembrava una quercia — ed è stato strappato soprattutto all'affetto della sua compagna e delle sue tre tenere creature; una famiglia, questa, onorevoli colleghi, che egli ha lasciato in condizioni di assoluta povertà; e credo che questo fatto costituisca il più alto titolo d'onore alla memoria dello scomparso.

Ma la tristezza nostra non deriva soltanto dalla constatazione di una fatalità cieca e brutale che ha portato anzitempo alla tomba chi certamente soltanto un anno addietro ben altra sorte e ben altro avvenire, a buon diritto, aveva da attendersi; ma ci deriva anche dal ricordo così fresco e così vivo di quella che fu la figura di Mario Ricciardi, la figura di un uomo dall'animo mite e modesto, di un uomo dall'animo sostanzialmente onesto e buono. E questa sua natura fece sì che egli e chi vi parla, benché militanti in campo opposto, ci fossimo tuttavia legati nel corso di questi quattro anni da vincoli sinceri di affettuosa amicizia, non turbati mai da nessuna ombra grossa, ed anzi rafforzati dal fatto che, proprio per questa sua natura, Mario Ricciardi, da quando fu alla testa del partito nazionale monarchico nella nostra provincia di Salerno, aveva impresso alla azione di esso una linea di equilibrio e di moderazione tale per cui mai nessun grave contrasto trovò opposto il suo partito alle forze popolari, alle forze del lavoro. Dirò

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

anzi che tutte le volte che noi invitammo l'onorevole Ricciardi ad unirsi a noi per un'azione comune in difesa di concreti interessi delle masse lavoratrici della nostra provincia, egli non negò mai ma diede sempre ben volentieri la sua adesione, la sua collaborazione leale, il suo appoggio ed il suo sostegno quanto mai fattivi.

È per questo, onorevoli colleghi, che i lavoratori della mia provincia hanno appreso con profondo rammarico la notizia, per loro del tutto improvvisa ed impreveduta, della fine immatura dell'onorevole Ricciardi, ed è per questo che noi deputati comunisti, che in altra occasione avemmo a testimoniare in maniera tangibile la nostra stima verso la persona di Mario Ricciardi, ci associamo oggi, molto sentitamente, al commosso rimpianto della Camera per la sua scomparsa.

SALERNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO. A nome del gruppo socialista democratico, mi associo al commosso ricordo per la scomparsa dell'onorevole Mario Ricciardi.

Egli fu un parlamentare preparato e serio, un avvocato di valore, soprattutto un'eletta figura di galantuomo, che appunto per queste due doti, al di fuori dei dissensi politici, riscosse ovunque stima e simpatia, come suscita oggi schietto e generale rimpianto la sua scomparsa, perché tanto possono, al di sopra delle idee e al di sopra dei partiti, la probità del costume e la dignità del vivere.

NASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI. Onorevoli colleghi, è sempre con profondo dolore e con vivo rimpianto che si vedono sparire uomini che hanno svolto la loro vita con onestà e rettitudine.

Io mi associo alle parole degli altri colleghi, anche a nome del gruppo del partito socialista italiano, tanto più che ho avuto occasione, come membro di una commissione di inchiesta nella provincia di Salerno e per l'elezione dell'onorevole Ricciardi, di constatare la rettitudine della sua vita politica, anche in momenti in cui era difficile tenere una linea diritta.

Alla sua memoria noi ci inchiniamo, come a quella di un uomo che merita di essere ricordato, tanto più che oltre alle sue doti politiche aveva quella del perfetto galantuomo che muore in miseria. Questo è un esempio del quale alla Camera bisogna tener conto.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Onorevoli colleghi, l'unanime senso di commozione che ha pervaso questa Assemblea nel ricordo della figura del collega Mario Ricciardi tocca profondamente anche noi deputati del gruppo misto e deputati del M. S. I.

La figura di Mario Ricciardi, a Napoli, in Campania, era universalmente nota ed amata. Tutti noi ricordiamo la bontà del suo animo, le sue qualità di gentiluomo, la modestia del suo portamento, il sorriso buono che in ogni circostanza illuminava la sua figura.

La notizia della sua scomparsa ci ha colpito dolorosamente. Noi tutti sapevamo, da mesi, che egli era gravemente ammalato. Tutti noi, però, non pensavamo così immediata e fatale la soluzione catastrofica della sua malattia. Abbiamo partecipato con commozione al dolore del partito nazionale monarchico, a quello dei deputati che più gli sono stati vicini.

Ricordiamo la sua attività di deputato, consapevole, serena, semplice, piena di prestigio e di dignità. Ricordiamo tutti il segno caratteristico della sua figura e della sua persona, cioè quella cortesia di gentiluomo che lo contraddistingueva in tutte le sue manifestazioni; che non era, però, in lui disgiunta da notevoli doti di carattere, le quali consentirono che la sua condotta politica fosse informata sempre, nel pensiero e negli atti, ad una coerenza rettilinea, tanto più apprezzabile, quanto più rara nelle attuali circostanze.

È, pertanto, con sincero, commosso, convinto dolore che i deputati del gruppo misto ed i deputati del movimento sociale italiano, in particolare, piangono la sua immatura e prematura scomparsa.

AMATUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATUCCI. È con animo veramente addolorato che mi associo alla unanime manifestazione di compianto, espressa dalla Camera in tutti i suoi settori, per la morte dell'onorevole Mario Ricciardi.

Il lutto non è nell'animo soltanto di quanti lo conobbero e lo stimarono, ma soprattutto è del foro, nel quale ognuno di noi, avendolo collega o avversario, ha avuto occasione di ammirarne sempre l'equilibrio, la rettitudine e la probità.

L'amore per la professione o la passione per una vertenza non lo portavano mai a scantonamenti, non lo portavano mai a sostenere tesi, che non si contenessero e si racchiudessero nei rigorosi termini del diritto e della moralità.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

Mario Ricciardi, onorevoli colleghi, era un uomo la cui figura, a differenza di quanto sovente accade — cioè, che quanto più si è vicino ad una persona tanto più se ne discosta il merito e la fama — maggiormente ingigantiva nel nostro animo e nella nostra ammirazione, quanto più si era a lui da presso.

Ecco perché chi lo conosceva ammirava non solamente le sue doti di intelletto e di cuore, ma soprattutto la fonte inesauribile della sua bontà, che lo portava non solamente a rimpianto sincero, ma anche all'effettivo soccorso d'ogni sventura.

Ed ecco perché, onorevoli colleghi, noi della provincia di Avellino ci associamo profondamente al dolore espresso, sicuri che l'oblio, che è la vera morte degli uomini, non colpirà mai la figura radiosa di Mario Ricciardi, che rimarrà affidata, oltre che all'affettuoso ricordo dei suoi familiari, soprattutto alla stima e all'affetto di quanti lo conobbero e lo amarono.

CHIOSTERGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIOSTERGI. A nome del gruppo repubblicano mi associo a questa unanime manifestazione di cordoglio di tutti i settori della Camera per la morte di Mario Ricciardi.

Troppo giovane egli è scomparso, lasciando nel lutto e non nella ricchezza la moglie ed i suoi bimbi, poiché la sua vita, profondamente onesta, non gli ha concesso, in così breve giro di anni, di compiere completamente il suo dovere verso i figli.

Sapevamo che egli era ammalato; ma nessuno di noi pensava che dovesse sparire così repentinamente. Ho saputo della sua morte soltanto ora entrando in quest'aula e sono dolentissimo di non aver potuto neanche telegrafare alla famiglia questi sentimenti sinceri, profondi, di tutti noi. Non lo avemmo nelle nostre file e non lo avemmo certo simpatizzante alle nostre tesi politiche; ma era egli un onesto uomo, sinceramente devoto alla causa del suo paese. Noi lo piangiamo come se fosse uno dei nostri.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi di parte liberale e dei liberali della Campania associandomi con la più profonda commozione alle parole di cordoglio che da tutti i settori della Camera sono state pronunciate per la morte del collega Mario Ricciardi. Vorrei che da parte dei suoi amici politici giungesse alla famiglia la particolare espressione del nostro personale e collettivo rimpianto,

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Il Governo si associa con pensiero reverente alle parole di cordoglio che sono state qui pronunciate per l'imatura morte dell'onorevole Mario Ricciardi. L'unanime attestato di stima e di affetto dimostra che Mario Ricciardi, nella sua breve e fervida esistenza, ha ben servito ed onorato la patria ed il Parlamento; dimostra soprattutto che vi è una luce che resta perenne nei cuori, la luce della bontà.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, chiunque abbia ascoltato le parole che dai vari banchi si sono levate in memoria del nostro compianto collega, non può non aver compreso che non si è trattato di quel doveroso tributo che si deve rendere alla memoria dei colleghi scomparsi, ma è stata una manifestazione spontanea e commossa di compianto per questa improvvisa sciagura, che ha colpito non solo il partito cui egli apparteneva, ma anche il Parlamento italiano e la vita politica italiana, che da uomini della rettitudine dell'onorevole Ricciardi ritrae prestigio ed onore. La sua fine ci ha commosso tutti, anche perché egli è caduto mentre tanta strada avrebbe potuto ancora percorrere. Nulla di più triste che vedere raggiunti da un improvviso tramonto uomini che erano ancor nel pieno mezzogiorno della loro esistenza.

All'amarezza per la sua fine così immatura si aggiunge il dolore per la perdita di un uomo adorno di non comuni qualità: la modestia, unita alla sincerità ed alla fermezza dei suoi principi, la cortesia e l'umanità che erano in lui una seconda natura fanno sì che il compianto per la sua fine immatura sia condiviso ugualmente da tutti.

La Presidenza ha provveduto, come era suo dovere, a telegrafare alla famiglia le sue condoglianze, ma non sono certo le fredde parole di una lettera, o di un telegramma, o di una deliberazione che possono rendere al vero il sentimento che pervade gli animi nostri. È certo che chiunque abbia avuto durante questi anni occasione di avvicinare il povero Ricciardi non potrà facilmente dimenticarlo. (*Segni di generale consentimento*).

#### Presentazione di un disegno di legge.

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

MALVESTITI, *Ministro dei trasporti*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di 500 milioni per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1951 alle ferrovie in regime di concessione all'industria privata e alla tramvie extra urbane » (2583).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

**Discussione della proposta di legge Coli: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Coli: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Coli. Ne ha facoltà.

COLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni morali che a suo tempo — due anni or sono, nel 1949 — mi indussero a presentare questa proposta di legge apparivano ovvie, solo che si fosse considerata la condizione particolare di coloro che, allo scopo di assicurarsi la tranquillità nella vecchiaia, si erano spogliati del loro patrimonio per ritrovarsi ad un tratto, dopo e in conseguenza del processo di svalutazione della moneta, in una condizione di miseria e di fame in confronto a coloro che frattanto, da quel patrimonio, oltre a conseguire un cospicuo aumento di valore, ritraevano anche notevoli rendite.

Si potrebbe dire, con una frase felice che ho letto nella relazione del collega Lecciso, che mentre da un lato si è determinata una schiera di arricchiti, dall'altro si è invece determinata una schiera di impoveriti. Problema morale, onorevoli colleghi, che appariva e appare ancora più evidente allorché si tenga conto, come si deve tener conto, della natura precipuamente alimentare del contratto di rendita vitalizia. A queste considerazioni, direi anche argomentazioni sia pure di natura morale, si oppone, e vorrei aggiungere più o meno interessatamente, la natura aleatoria del contratto di rendita vitalizia, per cui ogni forma di aggiornamento e di revisione trovava e trova ostacolo (si dice) nella disposizione ben nota dell'articolo 1469 del codice civile e nell'altra altrettanto nota che riguarda il principio no-

minimalistico della moneta sancito nell'articolo 1377 dello stesso codice civile. Tesi, onorevoli colleghi, evidentemente errate, a mio parere, per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, perché il contratto vitalizio è soltanto parzialmente un contratto aleatorio: è soltanto aleatorio laddove i contraenti si affidano alla pura sorte per quanto riguarda la durata della vita del vitaliziato, mentre non è aleatorio nella parte determinativa della rendita dei beni, dove i contraenti evidentemente attribuiscono ai beni immobili ceduti una determinata rendita, valutandola al valore della moneta al momento della conclusione del contratto.

In secondo luogo, anche quando — sempre sulla eccezione, diremo così, della possibilità di aggiornamento e di revisione, trattandosi di un contratto aleatorio — si volesse prescindere, in ipotesi, da queste considerazioni, si dovrebbe considerare che il concetto giuridico di alea contrattuale, con tutte le conseguenze positive o negative, favorevoli o sfavorevoli, che possono derivare a questo o a quel contraente, deve logicamente, vorrei dire umanamente, ritrovarsi nel concetto di una alea comune, di una alea normale, di un'alea alla quale, ragionatamente, possono essersi riferiti i contraenti nell'ambito di un rischio, sia pure con caratteri di assoluta imprevedutezza e incertezza, ma non certamente, onorevoli colleghi, in quell'alea che è il risultato e la conseguenza di un avvenimento così straordinario ed eccezionale, quale è stato il cataclisma monetario, che ha spostato il valore della moneta in un rapporto che almeno — dico almeno — va da 1 a 100.

Questo ha finito per dire — e ha detto — la stessa Corte di cassazione in una sentenza del 13 marzo 1950, affermando che la risoluzione per eccessiva onerosità è applicabile ai contratti aventi per oggetto una prestazione perpetua, quando la modificazione dell'equilibrio contrattuale dipende da avvenimenti di portata storica eccezionale, i quali superano l'ampia previsione di turbamento nel rapporto di due prestazioni.

Sono dunque, onorevoli colleghi, questi avvenimenti di portata storica eccezionale che autorizzano e giustificano, in tema di contratto di rendita vitalizia, non già la risoluzione, ma provvedimenti legislativi autonomi per l'aggiornamento e la rivalutazione, e ciò allo scopo di far sì che vengano applicati inderogabili criteri di giustizia e di politica sociale.

Non dunque, come mi pare di aver sentito accennare nella seduta di venerdì scorso

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

dall'onorevole Corbino, con frase evidentemente impressionistica: « modificazione del codice civile, violazione del principio nominalistico della moneta », ma sana, coerente, umana interpretazione di una norma civilistica, non di diritto pubblico, ma di natura privata, alla luce di nuove realtà e di avvenimenti eccezionali.

Interpretazione e provvedimento già invocati, del resto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

L'Andreoli nel *Trattato della rendita vitalizia*, dopo aver richiamato la opinione di vari giuristi, finisce per affermare senz'altro la opportunità di un provvedimento legislativo che per qualche tipo di contratto aleatorio porti rimedio alla sperequazione già determinata. « Provvedimento — egli aggiunge — particolarmente opportuno per la rendita vitalizia, perché questa tende ad assicurare al vitaliziato i mezzi di sostentamento, mentre la svalutazione ha reso assolutamente inadeguata allo scopo la prestazione del vitalizante ». E si potrebbe a questo punto, onorevoli colleghi, richiamare soprattutto alla vostra attenzione la evidente disparità di trattamento che si verifica tra i vitalizi costituiti in denaro, e quelli che nella dottrina passano sotto il nome di contratti di mantenimento, che invece prevedono la prestazione di alimenti, di alloggio, di vestiario; sicché pur rimanendo sempre ferma la peculiare caratteristica alimentare del vitalizio, i primi soggiacciono al processo di svalutazione della moneta e gli altri invece rimangono inalterati.

Ma gli oppositori (e ve ne sono, e faranno sentire la loro voce tra poco in questa Assemblea) a questa proposta di legge non si fermano a quelle considerazioni di natura giuridica che io mi sono sforzato di combattere per dimostrare che esse sono infondate, o quanto meno non sono opportune da un punto di vista di giustizia e di umanità; ma osservano che, pur prescindendo dalla questione giuridica vera e propria, l'invocato provvedimento legislativo potrebbe costituire uno stimolo, sia pure indiretto, alla svalutazione della nostra moneta, un incentivo ed un incoraggiamento ad altre analoghe richieste, ponendosi così in essere un pericoloso precedente.

Per altro, a mio sommo parere, tali preoccupazioni non hanno assolutamente ragione d'essere di fronte soprattutto, ed in primo luogo, ai limiti così circoscritti e ristretti della legge e comunque perché in questo caso della richiesta di rivalutazione delle rendite vitali-

zie — come nel caso dell'enfiteusi, degli affitti, come in tanti altri casi, in cui si è ritenuto che per un principio di giustizia e di equità si dovesse far luogo alla rivalutazione — la medesima non opera in senso unilaterale, bensì in senso bilaterale, vale a dire in concreta correlazione e corrispondenza di un reddito che l'immobile dà al debitore della rendita, il quale sostanzialmente non fa che aggiornare il proprio creditore di quanto gli compete per gli aumentati redditi degli immobili ceduti col contratto di vitalizio. Nessuna lesione, dunque, al fronte della difesa della lira, che tutti vogliamo qui difendere e sostenere, ma soltanto un atto di giustizia per questo rapporto *sui generis*, nella maggior parte dei casi di natura alimentare; un atto di giustizia che, almeno in parte, adegui la rendita dovuta ai frutti percepiti da un immobile tuttora nelle mani e nel possesso del debitore; un atto di giustizia che, fra l'altro, da quattro anni, dall'agosto del 1948, il parlamento francese ha compiuto e che noi riteniamo si deciderà a fare anche il Parlamento italiano.

Ho detto, nessuna lesione a quel fronte e a quella difesa della lira che tutti vogliamo difendere. E in questo momento, fra i vari commenti che stamane leggevo nella stampa quotidiana, mi piace richiamarne uno alla attenzione dell'Assemblea, uno nel quale, ad un certo punto e in poche righe, si sintetizza la natura, il fine specifico e vero di questa proposta di legge. È un quotidiano il quale — proprio in rapporto a questa preoccupazione del crollo della lira di fronte a qualche migliaio appena di disgraziati che, avendo ceduto palazzi o tenute, ricevono le 10 mila o le 100 mila lire all'anno — dice che si tratta di un atto di giustizia che non ha niente a che vedere con la politica economica del Governo. È un articolo nel quale si dice: « La rendita vitalizia, come l'assegno in favore dei figli non riconosciuti e non riconoscibili, riveste in sé un carattere alimentare, per cui sulla questione non devono incidere ragioni di politica economica del Governo, ma soltanto considerazioni di giustizia alle quali, appunto, fanno appello i vitaliziati, nella speranza di vedere accolte le loro sollecitazioni, che sono quasi sempre invocazioni ».

Onorevoli colleghi, detto questo, se un motivo di dubbio o di perplessità poteva esservi, questo, se mai, sorgeva nel momento in cui dovevasi determinare il coefficiente di rivalutazione della rendita, da contenersi in limiti di moderazione, per le ragioni e i motivi espressi e accolti dalla III Commissione di giustizia.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

Infatti, le persone che, giunte ad una certa età, preferirono, talora in mancanza di eredi diretti o di eredi legittimi, oppure per non avere più oltre le noie e i fastidi dell'amministrazione o della gestione dei propri beni, cedere ad altri le proprie sostanze dietro corrispettivo di una rendita in danaro, indubbiamente ed evidentemente non andarono a determinare la rendita medesima in perfetta corrispondenza aritmetica ed economica al valore dei frutti che i beni ceduti davano, ma piuttosto (a mio vedere, con criteri di larghezza), tenendo conto anche del valore del patrimonio che passava senz'altro in proprietà del vitalizante. È da considerare poi che nella quasi totalità dei casi deve presumersi una certa condiscendenza nella determinazione della rendita, in vista anche della non giovane età dei vitaliziati. Ciò sia detto in relazione alla tesi spiegata da coloro che hanno trovato i due coefficienti di rivalutazione (rispettivamente di 40 volte e di 20 volte, a seconda che il contratto di vitalizio fosse stato anteriore o posteriore al 1919) piuttosto inadeguati e ne proposero, come ancora ne propongono, per quello che ho riscontrato in alcuni emendamenti, dei maggiori. Senonché, in piena antitesi a tale proposizione, vale a dire a coloro che trovano i coefficienti di rivalutazione di 20 e 40, come ho ricordato, deboli, modesti e tenui, e ne propongono maggiori, altri invece obiettano che le rendite dei beni immobili urbani, per effetto del noto regime vincolistico, sono aumentate di appena 8-9 volte, che analogo trattamento dovrebbe essere fatto di conseguenza alla numerosa schiera di possessori di titoli di Stato e dei depositanti a risparmio.

È facile rispondere che, se anche fosse vero che l'aumento delle rendite dei beni immobili urbani sia appena di 9 volte, mentre in ogni caso quello degli immobili rustici va compreso in un rapporto che va da uno a 53, è da considerare che in tutti questi casi, come in altri analoghi, al debitore della rendita è stata riservata la facoltà di ricorso all'autorità giudiziaria per chiedere che l'aumento sia contenuto in misura minore.

Circa, poi, le rendite costituite mediante cessione di capitali mobili o di denaro — da parificarsi in un certo senso alla numerosa e grandissima categoria di depositanti a risparmio nelle casse postali o ai possessori dei titoli di Stato (tutte vittime, purtroppo, del processo di svalutazione della moneta) — la Commissione si è trovata nella impossibilità anche di concepire un qualsiasi intervento, non solo perché questo avrebbe a sua volta

costituito una lesione (e qui siamo d'accordo) all'attuale situazione economica e finanziaria e una incisione sul fronte della difesa della lira, ma anche perché in tutte queste ipotesi (titoli di Stato, depositi a risparmio nelle casse postali) non si è al cospetto di una controprestazione di natura immobiliare della quale il debitore della rendita ha ritratto e ritrae un concreto beneficio, sia come aumento di valore e sia come aumento di frutti.

In conclusione, si tratta, onorevoli colleghi, di adeguare — mi pare che il termine sia esatto — e di interpretare norme civili-stiche di natura privata, di fronte a nuove realtà e in conseguenza di avvenimenti storici eccezionali.

La proposta di un provvedimento autonomo, come invocato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, evita da un lato indebiti arricchimenti, e dall'altro non altera in modo alcuno la posizione economica del debitore della rendita, che in parte soltanto sia degua a quelli che sono, in realtà, i frutti dei beni. Ché, se così non fosse (e vi potrebbero essere, e vi potranno essere delle eccezioni), al debitore della rendita è riservata la facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria per evitare ingiustizie o rivalutazioni che risultassero onerose.

Concludendo, finalità umanitaria, quella della proposta di legge! Non far morire di fame delle persone che a suo tempo erano degli abbienti; non fare arricchire altre persone. Queste persone hanno contrattato fra loro ispirandosi a quel concetto di equilibrio nelle prestazioni che costituisce un principio fondamentale nell'economia del nostro sistema legislativo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Corbino. Ne ha facoltà.

CORBINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è sempre spiacevole intervenire in una discussione su una proposta di legge di iniziativa parlamentare per esprimere un parere contrario alla sua accettazione. Qui il rapporto di carattere personale è alquanto attenuato dal fatto che la proposta di legge Coli è uscita dal campo puramente personale, per divenire un elaborato della terza Commissione permanente, la quale lo ha fatto suo, facendolo appoggiare da una relazione di maggioranza che non ha, fino a questo momento almeno, alcuna contropartita in altre relazioni di minoranza. E questo fatto mi dispensa dal parlare della proposta con quella moderazione di termini che sembra opportuna tutte le volte in cui ci si trovi di

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

fronte ad una semplice richiesta di presa in considerazione.

Io non voglio discutere i fini umanitari che l'onorevole Coli e gli altri colleghi della terza Commissione si sono prefissi di raggiungere presentando e appoggiando la proposta di legge. In questi fini io ne vedo uno che ha un certo carattere predominante, ed è quello di eliminare ingiustizie, o di fare giustizia rispetto a certe conseguenze della guerra.

Ora, onorevoli colleghi, se ci volessimo porre, oggi, sul terreno della eliminazione di tutte le ingiustizie seminate dalla guerra e volessimo partire dal presupposto di fare giustizia nei casi corrispondenti, credo che non sarebbero sufficienti due secoli per promuovere la legislazione occorrente; ed in ognuno dei provvedimenti adottati noi commetteremmo degli atti di ingiustizia nuova, così forti da neutralizzare nel complesso, con un risultato negativo, il presunto risultato positivo derivante dalla legislazione riparatrice. Ma come si può pensare, nel 1952, a correggere errori di distribuzione della ricchezza e del reddito derivanti dagli avvenimenti monetari della seconda guerra mondiale, del periodo compreso fra le due guerre, della prima guerra mondiale? La guerra, dove arriva, non arriva con un rapporto percentuale rispetto a tutti i beni, a tutti i diritti, a tutti gli effetti dei cittadini, essa arriva così, colpendo alla cieca. Ed allora, pensare che con una legislazione « a toppe » si possa rimettere in piedi un organismo economico, politico e sociale che ricostituisca per intero il quadro antebellico della distribuzione della ricchezza e del reddito, può essere una bella illusione, ma non può essere che soltanto una illusione.

Ora, se fosse una illusione platonica, la cosa si potrebbe anche lasciar passare. Tutti potremmo desiderare di essere tanto giovani quanto lo eravamo nel 1939 e se qualcuno è stato deturpato da fatto di guerra, evidentemente la sua illusione di tornare normale, se potesse trasformarsi in realtà, non danneggerebbe nessuno. Ma, quando noi vogliamo correggere talune fra le conseguenze finanziarie della guerra, dobbiamo stare attenti a ciò che succede, se noi spingiamo fino all'ultimo il ragionamento che si poggia sulla richiesta di una prima correzione.

Non entro nel merito della questione giuridica, contenuta nella proposta Coli. Non sono un giurista, non sono un avvocato; mi occupo di materie economiche, e perciò guarderò solo l'aspetto economico di questa proposta di legge.

Per me, la costituzione di una rendita vitalizia è un contratto di cessione di beni come tutti gli altri, senza differenze apprezzabili dal punto di vista oggettivo. Tizio cede una casa ad un dato prezzo. Questo prezzo può essere pagato interamente all'atto della cessione (e allora non ci si pensa più), può essere pagato in parte o in tutto con delle rate che scadono annualmente e di cui la durata è stabilita da un fattore indipendente dalla volontà delle parti, la vita di uno dei contraenti, cioè di colui che cede.

In questo contratto, di regola, vi è sempre un sottinteso, diciamo così, intimo in ciascuno dei due: colui che cede il bene contro la rendita spera di vivere tanto a lungo da realizzare attraverso la rendita un prezzo maggiore di quello che realizzerebbe con la cessione normale; colui che acquista spera che l'altro muoia prima del periodo di tempo necessario per ammortizzare il valore totale del bene. Se, in luogo di un vitalizio, si fossero firmate delle cambiali con scadenza di anno in anno, a chi verrebbe in mente di domandare oggi la rivalutazione delle cambiali firmate nel 1938 o nel 1939, e che vengono a scadere negli anni dal 1947 al 1952, o più in là? Secondo me non si può accettare il principio che le rendite vitalizie debbano essere trattate in maniera diversa da come sono trattati tutti i rapporti di debito e di credito che nascono da obbligazioni civili o commerciali di qualsiasi natura, stipulate prima del 1939. Se noi accettassimo un principio siffatto in merito agli effetti di una contrattazione puramente privata, che cosa dovremmo fare rispetto a situazioni più gravi, derivanti non dalla libera volontà dei privati, ma dalla legge? Si pensi al caso delle costituzioni di dote per gli ufficiali delle forze armate: tali doti dovevano essere investite in titoli dello Stato nominativi, depositati presso la Cassa depositi e prestiti: chi investì in questo modo 100 mila lire nel 1930 o nel 1940 ha ancora oggi in mano la stessa somma, e l'interesse di 3.500 lire che si riceveva all'atto della costituzione della dote è ancora invariato, anche se, in realtà, esse rappresentano meno del 2 per cento di allora. Che cosa dovremmo fare nei confronti di questo caso, se entriamo nell'ordine di idee di rivalutare le rendite vitalizie?

COLI. Ma nel caso che ci interessa v'è un immobile.

CORBINO. Ciò non significa assolutamente nulla, perché un individuo, per costituire una rendita vitalizia su un immobile, può avere anche venduto un altro immobile. Francamente io non vedo la possibilità di trovare

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

una linea logica in questo provvedimento. E ciò è tanto vero che la stessa III Commissione ha sentito la necessità di porre qualche argine, stabilendo, ad esempio, la clausola che gli immobili debbano essere ancora in possesso del debitore, non debbano essere stati venduti prima del 1946. Ma se nel 1947 Tizio ha venduto, che cosa succede? In questo caso quale garanzia potete dare all'intestatario del reddito vitalizio?

COLI. Colui che ha venduto dopo il 1947, invero, ha ottenuto un prezzo maggiore.

CORBINO. E con quali mezzi potrete stabilire questo prezzo maggiore?

COLI. Sarà l'autorità giudiziaria a stabilirlo.

CORBINO. Se voi, con questa legge, create i presupposti di tanti procedimenti giudiziari quante sono le persone che di questa legge dovrebbero usufruire, davvero la vostra non può essere chiamata giustizia. La legge, tutt'al più, potrà rientrare nel bilancio della giustizia, perché tutti i cittadini che vorranno valersi di questo provvedimento dovranno sostenere spese che incrementeranno quel bilancio, ma non risponderà certo ad un senso etico della giustizia come voi pretendereste.

Prego i colleghi di tener conto del fatto che, quando la Costituente discusse la questione della clausola-oro — e l'introduzione di questa clausola-oro fu invocata in quella occasione proprio dall'attuale Presidente della Repubblica, il quale si rendeva tuttavia conto dei pericoli cui quella clausola avrebbe esposto la finanza pubblica — la Costituente respinse la proposta con l'argomentazione che la sua introduzione o non avrebbe avuto alcun significato pratico o avrebbe potuto costituire una fonte pericolosissima di rischi per la pubblica finanza.

Noi oggi vorremmo, in certo senso, introdurre una clausola-oro limitatamente alle rendite vitalizie in denaro e la vorremmo introdurre con un effetto retroattivo che ne rende veramente preoccupante la portata.

Ne volete una prova? Il nostro buon collega Alberto De Martino, il quale ha, rispetto agli interessi dei pensionati (mi scusi il collega De Martino il paragone) la stessa abilità di un cane da caccia rispetto alla caccia che deve fare, e che sta a scrutare tutti i disegni di legge con il fine di «arranfare» qualche cosa per suoi pensionati — proposito lodevolissimo — ha già visto in questo disegno di legge qualche cosa che fa per lui, e ha proposto, nientemeno, una rivalutazione patrimoniale per le rendite vi-

talizie in denaro provenienti da trasferimenti di immobili per gli ex dipendenti della Banca commerciale triestina.

Quindi, già in sede del più semplice, del più innocuo degli emendamenti voi vedete i pericoli ai quali ci si espone su questa strada perché domani, sempre in sede di giustizia, noi avremo qualche proposta di legge che tenderà a rivalutare non le rendite vitalizie provenienti da cessioni di immobili, ma le rendite vitalizie provenienti da contratti di assicurazione; poi avremo norme — e sempre per eliminare delle ingiustizie — per la rivalutazione dei depositi vincolati, per esempio dei depositi cauzionali di commercianti fatti per la legge del 1929, e che sono ancora lì. Insomma, noi apriremmo la porta ad una serie di proposte di legge rispetto alle quali nessuno oggi può, in tutta coscienza, predire quali possano essere le conseguenze per la pubblica finanza.

Il caso dei figli naturali può essere di altra natura. Io non voglio inoltrarmi su questo terreno; ma mi sembra strano che la Commissione abbia voluto appiccicare, come un figlio naturale, a questa madre, che è la proposta Coli, un trattamento per i figli naturali che potrebbe eventualmente essere studiato separatamente. Ora, a mio giudizio, sia il collega proponente che i colleghi della terza Commissione non hanno forse approfondito abbastanza l'aspetto economico e finanziario della proposta che essi portano alla Camera, proposta sulla quale la stessa Commissione di finanza della Camera non ha avuto occasione e modo di pronunziarsi.

Per la parte che mi spetta, come modestissimo difensore di tutto ciò che può essere un pilastro per la stabilità della lira e come fortissimo oppositore di tutto ciò che può scalfire, anche lontanamente, la stabilità della lira medesima, debbo esprimermi in senso nettamente contrario a questa proposta di legge, e vorrei pregare sia il Governo — che, in definitiva, sarebbe responsabile di tutte le conseguenze che potranno derivare dalla approvazione — sia la Camera, di non dare il suffragio che, nella più perfetta buona fede e con i propositi più umanitari che si possano immaginare, ci viene chiesto da parte dell'onorevole Coli e, con lui, dalla III Commissione permanente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Emanuele Guerrieri. Ne ha facoltà.

GUERRIERI EMANUELE. Onorevoli colleghi, io che non sono un competente in materie economiche, sono portato a dare la

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

mia convinta adesione alla proposta Coli, la quale si raccomanda alla migliore attenzione della Camera per la finalità cui si ispira: quella cioè di riportare un certo equilibrio in una categoria di rapporti nei quali la prestazione ha una natura quasi alimentare e consegue ad alienazioni di patrimonio fatte con il precipuo intendimento di assicurarsi — come poc'anzi ricordava l'onorevole Coli — la tranquillità dell'esistenza e della vecchiaia.

La condizione di coloro i quali furono indotti a spogliarsi di gran parte del loro patrimonio — e talora di tutto il loro patrimonio — per assicurarsi un avvenire più sereno negli anni di maggiore bisogno è certamente divenuta molto triste, molto penosa, e tale da richiedere e da legittimare un intervento legislativo che non appare più differibile.

A me sembra che la proposta Coli si riveli fondata sul piano morale, sul piano giuridico e sul piano politico. Tuttavia era da prevedere — ed oggi ne abbiamo avuto la conferma attraverso l'autorevole intervento dell'onorevole Corbino — che essa avrebbe sollevato discussioni e incontrato dissensi e resistenze notevoli.

Ho ascoltato con particolare attenzione ciò che ha detto l'onorevole Corbino, appunto per l'autorità dell'uomo. Egli ci aveva già preannunziato, sabato scorso, la sua opposizione quando affermava di ritenere — ed oggi lo ha ripetuto — che questa legge sia suscettibile di produrre riflessi finanziari gravi nella struttura monetaria del nostro paese. E certamente, se così fosse, bisognerebbe andare molto guardinghi.

Ma, onorevoli colleghi, a me sembra che non si sia posta sufficiente attenzione all'impostazione della legge ed a quelli che sono i limiti entro i quali essa è contenuta.

Poc'anzi l'onorevole Corbino diceva di considerare la legge da uomo economico e non da uomo giuridico. Io affermo che, per la esatta valutazione, non si può fare a meno dal considerarla anche sotto l'aspetto giuridico. Non è da credere che ci si trovi di fronte ad una proposta di legge che abbia un contenuto rivoluzionario, che voglia sovvertire i principi fondamentali applicabili in materia di contratti. La proposta di legge in esame non ha questa pretesa; e non si propone nemmeno di eliminare gli effetti della svalutazione monetaria. Non si tratta di introdurre principi capaci di mettere a soqqquadro la nostra economia.

Molte volte sono stato indotto a considerare — ma il rilievo vale più per il passato anziché per il presente — che sarebbe stato forse bene affrontare una buona volta e corag-

giosamente, con una impostazione organica ed unitaria, il problema della incidenza della svalutazione monetaria nei rapporti giuridici, per evitare una legislazione frammentaria e contraddittoria, e per evitare tutte quelle incertezze, confusioni e sperequazioni, che si sono verificate e si verificano tutti i giorni nella pratica — i repertori di giurisprudenza ce ne danno notizia — di fronte a rapporti contrattuali caratterizzati da prestazioni corrispettive, periodiche o differite. Ma, dicevo, questo rilievo vale più per il passato che per il presente; se nulla si è fatto finora, credo che non torni più il conto di pensarci.

La proposta di legge Coli, però, non ha aspirazioni ambiziose, non si propone di eliminare, come obiettava poc'anzi l'onorevole Corbino, tutte le ingiustizie create dalla svalutazione monetaria; essa ha una impostazione più limitata e circoscritta.

Giustamente l'onorevole Coli poneva in evidenza il concetto che si tratta, in fondo, di rendere operante un principio già codificato all'articolo 1467 del codice civile. Si tratta, in fondo, non di eliminare, ma di attenuare le conseguenze di un ingiusto arricchimento, derivante dal fatto che il debitore di una rendita in denaro sia venuto e si trovi tuttora in possesso di beni immobili cedutigli dal creditore, dai quali ricava redditi di gran lunga superiori al valore della rendita che è tenuto a corrispondere; oppure derivante dal fatto che egli abbia venduto tali beni nel periodo della svalutazione monetaria.

Questo è l'aspetto della legge, questa è la sua struttura, che evidentemente non può in alcun modo preoccupare per quelli che potrebbero essere i possibili sconfinamenti o le possibili conseguenze di ordine finanziario atti a turbare l'equilibrio monetario del nostro paese.

Del resto, un'applicazione di questo principio mi pare si stia facendo in materia di enfiteusi, e vi è da dolersi che il disegno di legge col quale vengono rivalutati i canoni enfiteutici non abbia ancora avuto l'approvazione definitiva del Parlamento. Certo, nel momento in cui il Parlamento rivaluterà i canoni in denaro, nessuno potrà dire che ciò costituirà un attentato all'economia ed alla stabilità monetaria del paese.

Dal punto di vista economico e giuridico, nel caso in esame, la situazione non è sostanzialmente diversa, perché la prestazione sulla quale si vuol far cadere la rivalutazione segue ad un trasferimento di diritti attinenti a beni immobili fatto dall'altra parte, tra-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

sferimento che, nel caso della costituzione di rendita, ha un contenuto più ampio perché riflette la proprietà del bene trasferito.

Credo, quindi, che le preoccupazioni non siano fondate e che a buon diritto la Camera darà il suo voto favorevole a questo progetto che non rappresenta neppure una novità legislativa, perché — come è stato ricordato poc'anzi dal collega Coli — il Parlamento francese ha già adottato da circa due anni un provvedimento analogo.

Dopo aver espresso la mia adesione alla proposta di legge, desidero tuttavia manifestare qualche perplessità e richiamare brevemente alcuni rilievi che ebbi già l'onore di esporre dinanzi alla III Commissione.

L'onorevole Corbino poco fa diceva che, per questa via, potremmo avere sviluppi assolutamente imprevedibili del principio che si andrebbe a legiferare. Io dico che la preoccupazione è fuori di luogo. A mio modo di vedere, vi è un solo caso in cui realmente, data l'impostazione che la proposta di legge Coli ha, la possibilità di applicazione non potrà essere contestata. Penso, cioè, che una volta ammessa la rivalutazione della rendita vitalizia fondata sul presupposto di un ingiusto arricchimento che scaturisce dal fatto che la rendita sia stata costituita mediante trasferimento di beni immobili e che questi beni si trovino tuttora nel godimento del debitore della rendita, ne verrà di conseguenza — e bisogna che il legislatore sia coerente — che analogo provvedimento si dovrà adottare per la rendita perpetua, nel caso in cui essa segua pure a trasferimento di beni immobili.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ha ragione, e questo dimostra il pericolo.

GUERRIERI EMANUELE. Non dimostra il pericolo, perché non si tratta di una deformazione del principio. Se fosse una deformazione, allora rappresenterebbe un pericolo. Invece ne è un'applicazione logica, e per chiarezza e coerenza noi dobbiamo prospettare fin d'ora.

Certamente, di fronte alla rendita perpetua l'esigenza si pone; noi non possiamo contestarla. Non potrebbe valere neppure il rilievo che la rendita vitalizia assolva a finalità alimentari e la rendita perpetua no. La proposta di legge ha il suo fondamento giuridico nella tutela contro l'indebito arricchimento, e questo indebito arricchimento ricorre sia che si tratti di rendita vitalizia, sia che si tratti di rendita perpetua. Se è vero, poi, che la rendita vitalizia assolve normalmente a una funzione alimentare, è anche vero che

molte volte anche la rendita perpetua assolve a una funzione analoga, perché costituisce una risorsa patrimoniale diretta a soddisfare i bisogni del nucleo familiare, così come la rendita vitalizia è diretta a soddisfare i bisogni individuali. Ma vi è poi un'altra ragione, onorevoli colleghi, che mi porta a considerare l'esigenza accennata, anche se frattanto occorre non ritardare l'approvazione della presente proposta di legge, per non deludere l'aspettativa della numerosa categoria dei vitaliziati, la cui condizione di bisogno va tenuta presente.

Vi è un rilievo che non può sfuggire alla attenzione di alcuno: la situazione paradossale alla quale si darebbe luogo con una rivalutazione ammessa per le rendite vitalizie e negata per quelle perpetue. In tal caso si verrebbe ad affermare che il meno vale più del più, mi si consenta il bisticcio. Perché il creditore di una rendita vitalizia conseguirebbe in un solo anno una somma corrispondente al capitale occorrente per il riscatto di una rendita perpetua di pari somma. Questa, certamente, sarebbe una stravaganza. Ne consegue, che una volta approvata questa legge e riconosciuta in tal modo la necessità di una rivalutazione sul presupposto dell'ingiusto arricchimento, bisognerà, per coerenza, applicare la medesima rivalutazione anche alla rendita perpetua costituita mediante trasferimento di beni immobili, cioè alla rendita fondiaria.

Onorevoli colleghi, vorrei fare ora un altro rilievo: la proposta di legge ha preferito il sistema della rivalutazione automatica a quello della rivalutazione elastica. Io, in Commissione, espressi l'avviso che fosse preferibile la rivalutazione elastica. Si dice che la rivalutazione automatica presenta il vantaggio di una attuazione immediata della legge ed elimina il moltiplicarsi di annosi giudizi. Se così fosse, certamente, il vantaggio sarebbe notevole; ma io credo che tale vantaggio sia in gran parte apparente. La possibilità di giudizi sorge, intanto, attraverso la facoltà che viene data al debitore di chiedere che la rivalutazione sia contenuta in misura minore. Ma, indipendentemente da questo rilievo, non vi è dubbio che, data la impostazione della legge, non si potrà fare a meno, in un grandissimo numero di casi, di ricorrere all'intervento del giudice per la determinazione della misura dell'aumento. Se la rendita è stata costituita in parte mediante cessione di denaro o trasferimento di beni mobili e in parte mediante l'alienazione di immobili, occorrerà che il giudice stabilisca,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

nel disaccordo delle parti, in quale proporzione sia da riferire al trasferimento dei beni immobili, per applicare soltanto su questa il coefficiente di rivalutazione.

Altrettanto dicasi per l'ipotesi, prevista anche dal progetto, che in tempo precedente alla svalutazione monetaria vi sia stata alienazione parziale dei beni immobili mediante il cui trasferimento la rendita venne costituita. Anche in questo caso bisognerà calcolare la rivalutazione sulla parte dei beni rimasti in potere del debitore.

La rivalutazione automatica, che sarebbe — ripeto — un vantaggio se operasse realmente, diviene ancora più incerta e illusoria in materia di assegni vitalizi a favore dei figli naturali, perché non basta accertare che delle sostanze ereditarie fanno parte beni immobili, ma bisogna accertare che questi beni sono pervenuti nel patrimonio del debitore dell'assegno vitalizio; e se sono pervenuti soltanto in parte, la rivalutazione dell'assegno, evidentemente, si dovrà fare solo in parte. Ecco che, in tal caso, nel presumibile disaccordo delle parti, bisognerà pur chiedere l'intervento del giudice. Vorrei dire, anzi, che tale intervento si renderà necessario in tutti i casi, perché siccome la determinazione dell'assegno procede in proporzione delle sostanze ereditarie, e queste generalmente comprendono oltre che beni immobili anche attività mobiliari, bisognerà stabilire quanta parte dell'assegno vitalizio sia riferibile alla parte delle sostanze costituita da beni immobili, e soltanto su questa far cadere la rivalutazione.

Questi ed altri rilievi, onorevoli colleghi, mi avevano portato alla conclusione che fosse da preferire una rivalutazione equitativa, attraverso una nuova formulazione del principio contenuto nell'articolo 1467 del codice civile, che molte volte non è applicabile non tanto per la aleatorietà della prestazione, quanto perché la onerosità sopraggiunta non può essere invocata da chi abbia già eseguita la propria prestazione. Un riferimento all'articolo 1467 per una equa rivalutazione, contenuta però in limiti determinati, avrebbe potuto, secondo il mio modesto avviso, rispondere meglio allo scopo.

Ma, una volta adottato il sistema della rivalutazione automatica, mi sembra che si debba snellirlo e ridurlo ai termini più semplici possibili. A tal riguardo non sono d'accordo sulla opportunità di introdurre due coefficienti di rivalutazione, uno per le rendite costituite antecedentemente al 1° gennaio 1919 e l'altro per le rendite costituite

successivamente. A me sembra che non si debba tener conto di una svalutazione che si ricollega ad eventi ormai tanto lontani da noi. Allora provvide, quando credette di provvedere, quel legislatore. Noi oggi dobbiamo partire dalla presunzione, se non dalla realtà, che prima della svalutazione prodotta dagli eventi che si ricollegano all'ultima guerra l'equilibrio economico nelle prestazioni corrispettive esisteva. Sarei quindi del parere di adottare un coefficiente unico di rivalutazione che potrebbe essere intorno a 20 volte e non più, perché (e qui subentrano legittime preoccupazioni di carattere economico e finanziario) noi non dobbiamo eliminare le conseguenze della svalutazione monetaria, ma soltanto attenuarle, riconducendo il rapporto contrattuale su un terreno di maggiore equità.

Una rivalutazione intorno a 20 volte appare opportuno anche per non fare diversamente da quanto si pensa di fare per la rivalutazione dei canoni enfiteutici.

Onorevoli colleghi, concludo per il momento, riservandomi di illustrare brevemente alcuni emendamenti, da me proposti.

La proposta di legge dell'onorevole Coli, pur con le sue lacune e i suoi difetti, si raccomanda e si giustifica giuridicamente e socialmente. Si può essere certi che, se essa avrà, come mi auguro che abbia, l'approvazione del Parlamento, non potrà mancare il pieno consenso della pubblica opinione. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Dugoni. Ne ha facoltà.

DUGONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con estrema brevità esporrò il nostro pensiero sulla proposta di legge in esame; proposta che riveste notevole importanza soprattutto per i fini che si propone. E a me piace proprio mettere in rilievo che il discorso che contro questa proposta di legge ha pronunciato testé l'onorevole Corbino ha un difetto basilare, in quanto parte dal concetto che non si deve tener conto, nella discussione, dei fini che la legge si propone. L'onorevole Corbino ha iniziato il suo discorso dicendo: a prescindere dai motivi umanitari che ispirano questa legge e dai fini umanitari che questa legge vuole raggiungere; io debbo dire che sono contrario per motivi giuridici e per motivi economici. Ora, mi pare sia veramente un modo straordinario di ragionare affermando di non voler vedere ciò che questa legge si propone. Ma allora, veramente, noi usciamo dal campo proprio del legislatore e prescindiamo da quello che è l'elemento fondamentale del legislatore,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

il quale in una legge non vede uno strumento che deve girare a vuoto, ma uno strumento atto a raggiungere determinati fini. E, nel caso specifico, la relazione Lecciso abbastanza chiaramente spiega quali sono i motivi che hanno indotto l'onorevole Coli a proporre al Parlamento di mettersi su questa strada. E, primo fra tutti i motivi — a mio giudizio, fondamentale — che questo tipo di contratto è sostanzialmente collegato al carattere alimentare.

Quasi tutti coloro che costituiscono una rendita vitalizia lo fanno al fine di non correre un'alea nella loro vecchiaia, cioè per avere assicurata una determinata somma che ponga al riparo i loro ultimi anni da quelli che possono essere i problemi di investimento, di sorveglianza del reddito e, in generale, di amministrazione del loro patrimonio.

Ora, venirci a dire che questo non interessa, è veramente svuotare di contenuto il contratto stesso di rendita vitalizia che noi esaminiamo. Quando una persona ha raggiunto una certa età, non si sente più di continuare una determinata attività, cede determinati beni, vogliamo noi prescindere dal fatto che questa persona ha voluto coprire, assicurare la propria vecchiaia? Ma allora verremmo a negare il contenuto stesso del contratto di vitalizio.

Questa è la mia opinione; ma che, del resto, sia così è dimostrato anche da quanto ha accennato or ora il collega che mi ha preceduto, che noi stiamo, cioè facendo la stessa cosa per l'enfiteusi.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'enfiteusi è un'altra cosa.

DUGONI. L'enfiteusi, onorevole ministro, sotto il profilo che ci interessa, è la stessa cosa, giacché anche in quel caso si tratta di una cessione di beni immobili in contropartita di una rata.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Giuridicamente, è un'altra cosa.

DUGONI. Se voi ammettete il principio della rivalutazione nell'enfiteusi, e non lo ammettete nelle rendite vitalizie, commettete un'enorme ingiustizia, perché mentre colui che cede in enfiteusi lo fa per essere un grandissimo proprietario, e quindi con un reddito molto superiore ai propri bisogni, chi cede i propri beni in cambio di una rendita vitalizia lo fa perché desidera una piccola rendita che vuole commisurata ai propri bisogni di vita, assicurandone il soddisfacimento. Voi cioè aiutate coloro che hanno già assicurato ciò che attiene al loro sostentamento e non

aiutate coloro che non sono coperti nei loro bisogni.

Ma che vi sia una stretta parentela lo si rileva anche dagli articoli 580 e 594 del codice civile, là dove si fa pure riferimento ai bisogni alimentari.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'articolo 580 non riguarda menomamente i bisogni alimentari. Si tratta di un diritto successorio che non ha nulla a che vedere con gli alimenti: è un assegno dovuto anche se il figlio fosse miliardario.

DUGONI. Comunque, onorevole ministro, che il problema si debba porre in questi termini lo dimostrano anche altri elementi: in primo luogo, il fatto che in altri paesi a questo si sia già provveduto; in secondo luogo, che ogni qualvolta si annulla la moneta o si cambia la moneta o si attuano svalutazioni, si stabiliscono anche determinate protezioni a favore dei minori portatori di titoli a reddito fisso o di segni monetari. Questo, quando un paese ha un senso morale verso coloro che godono di minori possibilità di reddito.

Tutto al più, si potrebbe stabilire una limitazione che riguardi il beneficio della rendita vitalizia; cioè, si potrebbe stabilire che coloro che godono di una rendita vitalizia e non hanno un reddito superiore a lire x, hanno diritto di vederne moltiplicato l'ammontare per un certo numero di volte. Questa potrebbe essere l'unica salvaguardia che potrebbe avere contro l'eventuale carattere speculativo di certe rendite vitalizie. Ma in generale lo speculatore non è colui che riceve la rendita vitalizia, ma colui che la costituisce; invece, chi cede la rendita vitalizia è colui che vede declinare le proprie forze e vuole assicurarsi per la vecchiaia.

Del resto, noi, come Parlamento, abbiamo approvato qualcosa di molto più grave e pericoloso per la lira, e precisamente la famosa revisione del contributo della Smirrel per la costruzione del bacino del Travignolo. Quella sì che è stata una storta grave al principio del potere liberatorio della moneta! Lo Stato si era impegnato a dare una determinata somma perché si facesse un determinato bacino; questo bacino non è stato fatto nei dati termini e non è stato provato che non ci fu colpa del concessionario: ciò malgrado abbiamo moltiplicato per cinquanta il valore del contributo dello Stato per quel bacino. Quello sì che fu un fatto gravissimo e che poteva portare ad altre conseguenze. Ma una cosa di questo genere, eventualmente limitata con le condizioni che ho suggerito, sono convinto che non può produrre nessuno

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952.

dei cataclismi dei quali ha parlato l'onorevole Corbino. Quando l'onorevole Corbino dice che la lira sarebbe addirittura posta in pericolo da un provvedimento di questo genere, egli esagera o scherza o dice così per amore del paradosso. Tanto più, quando afferma che il mondo è basato sull'ingiustizia; che le cose sono sempre andate male; che vi sono milioni di casi di questo genere. E, poiché non possiamo correggerli tutti, è meglio non correggerne nessuno.

Veramente è questo un nichilismo e una mancanza (entro certi limiti) di sensibilità sociale che mi permetto di contraddire!

D'altra parte, l'onorevole Corbino ha fatto un esempio che ci ha divertito: ha parlato di cambiali a 10 anni, dicendo che, se invece di una rendita, si fosse stati in presenza di una cambiale a 10 anni, nessuno penserebbe a provvedimento di cui oggi si parla. Ora, di cambiali a 10 anni per le vendite immobili non se ne sono viste; non esistono praticamente; e quindi mi pare che paragonare due cose, di cui una sola esiste, sia soltanto amore del paradosso.

Quanto al problema della clausola oro, essa non è qui intaccata e quindi credo che il ministro non parlerà di questo, tanto più di fronte alla moderazione della rivalutazione che siamo disposti ad accettare, tanto più di fronte alle circostanze che hanno accompagnato questo contratto.

Pertanto, ritengo che la Camera, senza credere di compiere un atto rivoluzionario, ma semplicemente per atto di giustizia, legato ai casi che veramente lo meritino, e sapendo che non vogliamo minare le basi della lira, nè la solidità del principio liberatorio della moneta, possa con tranquilla coscienza votare questo provvedimento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Amatucci. Ne ha facoltà.

**AMATUCCI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche prima che si levasse a parlare l'onorevole Corbino non mi illudevo di poter trovare l'unanimità di consensi sulla proposta di legge Coli. Questo mio sospetto è originato dal ricordo delle discussioni vivaci, e profonde nello stesso tempo, che si fecero innanzi alla Commissione competente allorché la proposta vi venne in esame.

Alcuni erano del parere di estendere la rivalutazione ad altri rapporti economici e ad altre categorie; altri opinavano che la facoltà della risoluzione di cui all'articolo 1467 del codice civile, prevista per i contratti ad ese-

cuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, e per i quali la prestazione di una delle parti sia diventata eccessivamente onerosa, fosse estesa anche al contratto di rendita vitalizia, che, per la disposizione dell'articolo 1469, esclude in una maniera tassativa ed espressa la possibilità di tale risoluzione. Invece, il parere dell'onorevole Corbino è il seguente: se noi volessimo porre riparo a tutte le infinite ingiustizie che nel campo economico della vita nazionale si sono prodotte da 1919 al 1945, avremmo la illusione più grande o quanto meno, data la messe delle ingiustizie stesse, faremmo una fatica inutile. Ed allora, poiché vi sono — continua l'onorevole Corbino — tante ingiustizie, continuiamo a mantenerle in atto e non preoccupiamoci di porvi riparo!

Con tutto il rispetto doveroso che debbo all'alta competenza dell'onorevole Corbino, debbo dire che una affermazione simile non solo ha lasciato me perplesso, ma soprattutto ha sorpreso tutti, proprio perché proviene da un uomo della esperienza e della cultura dell'onorevole Corbino!

Onorevoli colleghi, a fugare le perplessità e i dubbi che si sono manifestati proprio attraverso l'intervento dell'onorevole Corbino, permettetemi che richiami a voi, come hanno fatto l'onorevole Guerrieri e l'onorevole Dugoni, che lo scopo fondamentale, il fine essenziale dell'attuale proposta di legge, è quello di assicurare una parità di trattamento a tutti i cittadini della Repubblica italiana, eliminando quei gravi inconvenienti che la svalutazione monetaria ha creato in alcuni settori della vita economica nazionale. La svalutazione monetaria che cominciò durante l'ultima guerra, ritardò i suoi effetti disastrosi perché in molti dei rapporti economici intervenne il Governo con i cosiddetti prezzi di imperio, o prezzi politici; e durante la guerra, come è noto, i prezzi restarono ancorati, in virtù di quella famosa legge 5 ottobre 1936, alla cosiddetta « quota 90 » che, raggugiando la lira a grammi 4.576 di oro fino per ogni 100 lire di valore nominale, fissò, in conseguenza di tale ragguglio, il valore della sterlina a lire 90 italiane. Ma con gli sbarchi delle truppe alleate, la nostra situazione economica è mutata completamente. Il primo atto che fece il Governo militare alleato fu la proclamazione del bando n. 61 del 24 settembre 1943, che elevò da 90 a 400 volte il ragguglio della lira italiana alla sterlina. E la svalutazione monetaria, che avrebbe dovuto essere ancora più disastrosa se non vi fosse stata da parte del Governo

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

una rigida, severa azione politica in questo campo, ebbe il crisma ufficiale del riconoscimento.

Ora che cosa ne è derivato? Qui richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro. Ne è derivato che, mentre alcuni rapporti della vita economica del paese risentirono fortemente degli effetti di tale svalutazione (e si tratta proprio delle categorie che vivono di redditi fissi, dei titolari del debito pubblico e dei redditi dei beni immobili, che, rimanendo inceppati dai vincolismi legali, anziché migliorare aggravarono la situazione), altri rapporti economici, invece, nei quali poté giocare una certa libertà nell'aggiornamento continuo dei prezzi, come in materia industriale o commerciale, questi rapporti, dico, riuscirono a sfuggire agli effetti disastrosi della svalutazione. Per modo che, oggi, in Italia (e bisogna riconoscerlo francamente), mentre vi sono alcuni rapporti economici che vengono tutelati da disposizioni legislative, ve ne sono altri completamente in condizioni di sfavore. La proposta di legge mira appunto a sanare questa situazione.

Alcuni hanno voluto dire che, se ci limitiamo alla proposta di legge Coli, così come è stata delineata, veniamo a lasciar fuori altri rapporti e altre categorie. Ma mi sembra che nella relazione Lecciso e nella stessa proposta di legge Coli, fin dal primo momento, venne precisato che volere estendere la rivalutazione ad altri rapporti o ad altre categorie significherebbe effettivamente muovere o sommuovere l'economia generale, per cui si avrebbero conseguenze imprevedute e imprevedibili.

Né vale il richiamo di poco fa dell'onorevole Corbino ad un esempio, che oltre a non convincere nessuno, forse, non era convinto nemmeno lui di quanto affermava! Richiamandosi al principio nominalistico della moneta, egli faceva il paragone con quello che potrebbe succedere se noi rivalutassimo la rendita vitalizia con i rapporti obbligatori letterali, autonomi, quali sono quelli cambiari.

Né vale l'esempio della dote dei militari di 3.500 lire l'anno! Io sono convinto di quanto sostiene l'Attolico nella pregevole pubblicazione *Svalutazione monetaria e giurisprudenza*, che il principio nominalistico è una trappola della legge positiva. Se questo principio funzionasse in maniera uniforme e costante per tutti i rapporti, potrebbe essere un sistema degno di rispetto. Ma quando vediamo che esso non funziona così costantemente e che alcuni rapporti vengono enucleati, mentre altri hanno il favore della legge,

io dico che è sana politica economica, non solo, ma dall'altra parte, atto di giustizia da parte del Parlamento accogliere la proposta di legge Coli. A conferma della bontà della proposta dell'onorevole Coli, si è fatto richiamo al disegno di legge avente ad oggetto rivalutazioni dei canoni enfiteutici, e l'onorevole ministro, interrompendo poco fa l'onorevole Dugoni, ha fatto rilevare che si tratta di un rapporto giuridico diverso. Effettivamente, onorevoli colleghi, ogni istituto giuridico ha una propria fisionomia ed un proprio carattere, ma ciò non toglie che essi possano anche presentare aspetti simili dai quali sia possibile trarre conseguenze logiche affini. Infatti, è evidente che se abbiamo rivalutato i canoni di locazione di immobili urbani e i canoni per l'uso delle aree demaniali (si veda la legge del 1924, nonché quelle del 1947 e del 1948 che di volta in volta operavano una successiva rivalutazione), se, insomma, abbiamo adeguato alla svalutazione monetaria i canoni dei beni immobiliati in uso temporaneo, è giusto rivalutare anche il corrispettivo in denaro che deve essere versato per un uso addirittura perpetuo. Davvero non si riesce a capire perché per questi ultimi soltanto debba valere rigorosamente il principio nominalistico della moneta senza del quale, come ha sostenuto con voce calda l'onorevole Corbino, tutta la nostra economia verrebbe ad essere turbata e verrebbe messa in pericolo perfino la stabilità della nostra lira. Io non condivido affatto tale previsione catastrofica.

Lo stesso onorevole Corbino ha detto che di questo passo anche i titolari di rendite di assicurazioni avanzeranno una simile ipotesi: ed infatti, collega Corbino, ella ha dimenticato che proprio pochi giorni fa il Senato ha approvato un disegno di legge che rivaluta le pensioni facoltative delle assicurazioni della previdenza sociale in ragione di 300 volte se costituite fino al 1914 e di cinque volte se costituite fino al 1947. E quanto ai titolari di titoli del debito pubblico e di cauzioni, non è assolutamente escluso che anche essi in futuro debbano essere considerati dal legislatore, sia pure sempre partendo dal punto di vista di una rigorosa difesa della lira.

Ed è vero, onorevole Corbino, che la costituzione di una rendita vitalizia in danaro rappresenta un contratto aleatorio in quanto basato sulla incertezza della durata della vita del contraente o dei contraenti, a seconda che la rendita sia costituita su una o più persone. Ma noi diciamo: vi pare che vi sia eguaglianza di rischio, sia per l'una sia per l'altra parte

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

quando noi vediamo che l'elemento fondamentale, che è, poi, la spina dorsale del contratto di rendita vitalizia, cioè il requisito dell'alea, si trasforma in un elemento di speculazione a favore del debitore della rendita che avendo avuto un determinato bene immobile, per il quale il vitaliziato aveva stabilito una certa somma che, all'epoca della costituzione, poteva corrispondere alle sue necessità di vira, ed al prezzo corrente di mercato oggi questo debitore della rendita, che guadagna cento volte di più, si arricchisce a danno di colui che ha dato nel tempo passato un determinato bene immobile? È giusto e morale che ciò avvenga? È giusto e morale che l'elemento dell'alea si trasformi in un elemento di eccessivo vantaggio a favore di una sola delle parti contraenti? È esatto quello che diceva poco fa il ministro guardasigilli a proposito della rivalutazione degli assegni dovuti ai figli naturali riconosciuti e riconoscibili ai sensi dell'articolo 279 del codice civile. Io sono del parere che non si tratti di un assegno alimentare ma di un assegno avente carattere successorio in quanto è rapportato non solo al numero degli eredi ma anche alle sostanze ereditarie, ma, onorevoli colleghi, non possiamo non tenere presente proprio quei casi che noi possiamo riscontrare nel nostro diritto positivo. Non vi sono forse nel nostro diritto numerosi esempi di rendite vitalizie *ex lege* dalle quali di diritto la legge ammette la rivalutazione quando la svalutazione monetaria da una parte e le condizioni economiche del vitaliziato dall'altra la impongono?

Volete degli esempi? Il primo lo troviamo consacrato nella disposizione dell'articolo 557 del codice civile dove è detto che è in facoltà dell'erede di poter assegnare al coniuge superstite la costituzione di una rendita vitalizia...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. E perché questa non è rivalutata?

AMATUCCI. Può essere rivalutata. Se vuole, possiamo aggiungerlo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sarete costretti ad approvare una legge ingiusta, per poterla mantenere in limiti ristretti. Se volete stabilire delle norme giuste, allora sono valide le considerazioni dell'onorevole Corbino.

AMATUCCI. Prendiamo atto della sua dichiarazione. Finché ella dice che bisogna allargarla anche ad altri casi per i quali la esclusione sarebbe un'ingiustizia, noi possiamo essere senz'altro favorevoli; ma se invece, come fa l'onorevole Corbino, si pone una questione di netta opposizione perché questa legge sconvolgerebbe, secondo lui, i

principi basilari della nostra economia o addirittura della nostra lira, noi questo non possiamo assolutamente ammettere né riconoscere.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se fate una legge giusta sconvolgete i principi dell'economia.

AMATUCCI. Ma, allora, che cosa vuole, onorevole ministro? Perché una tale legge la trova ingiusta? Per quale ragione si deve trovare ingiusta questa proposta di legge e non si deve invece, per lo stesso motivo, trovare ingiusta la legge dell'aumento dei canoni enfiteutici che è stata presentata dal Governo e che pende dinanzi alle Commissioni riunite della giustizia e dell'agricoltura?

E allora, giustizia per giustizia, ella finisce per condividere il punto di vista dell'onorevole Corbino: poiché le ingiustizie sono tante, poiché i guai sono infiniti, meglio accettare il vecchio criterio della saggezza romana del *quieta non movere*. Non mettiamoci le mani, perché se ve le mettessimo avremmo solo la illusione di fare qualche cosa, ma non faremmo niente praticamente.

Ora, essere più liberisti di un liberale integrale, credo che non si possa essere! Lasciamo che il mondo vada alla deriva, lasciamo che questo fiume di ingiustizie, di illegalità, di decadimento continui a scorrere, accompagnato dal nostro sorriso e dalla nostra inerzia! In questo caso, tanto vale che chiudiamo i battenti, andiamo a fare una passeggiata nel sole della imminente primavera e abdichiamo al nostro compito di legislatori e di deputati!

Il paese ci guarda! Noi aspettiamo con ansia le parole del ministro. Ho già detto che la legge testé approvata dal Senato in materia di previdenza sociale, senza trascurare la possibilità della rivalutazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia, concesse ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935 e del decreto-legislativo 25 gennaio 1946, espressamente prevede che la pensione può essere modificata su richiesta del titolare della rendita o dell'istituto assicuratore, in ogni caso di modificazione delle condizioni economiche o delle condizioni fisiche del titolare della rendita stessa. E poiché l'onorevole Zoli, oltre ad essere il guardasigilli, è anche un valoroso avvocato, io, che sono un modesto avvocato, che vivo nell'ombra, ma che ho la grande passione di seguire questa nostra professione tanto tormentata e tanto ammaliatrice, io, che sono un avvocato modesto, che esercita la sua professione più in provincia che nelle corti

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

centrali, gli ricordo quanto viene sancito dall'articolo 2057 del codice in materia di risarcimento di danni: « Quando il danno alle persone ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice... sotto forma di una rendita vitalizia ». Ella sa, onorevole ministro, però, che quando dopo la sentenza si verificano danni permanenti e più gravi di quelli che il magistrato ha preso in esame in sede di giudizio, allora, non essendo possibile un nuovo giudizio penale, perché lo impedisce l'autorità della cosa giudicata, in linea di equità la legge consente che la liquidazione del danno, determinato allo stato degli atti dalla sentenza penale, possa essere riveduta in seguito all'esercizio di una nuova azione proposta innanzi al giudice civile e fondata sugli ulteriori effetti dannosi del reato...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi è una sola sentenza, e in senso contrario alla sua tesi.

AMATUCCI. Io ritengo che questa proposta di legge abbia come suo fondamento un principio di moralità. Lo stesso onorevole Lecciso, nella sua relazione, afferma che « scopo di questa legge è quello di assicurare eguaglianza di trattamento, anche in omaggio ai principi della Costituzione, a tutti i nostri cittadini ». Ed aggiunge che il principio della solidarietà deve essere posto alla base di ogni nostra azione.

Ebbene, io dico che oltre ai principi della solidarietà vi sono anche i principi della moralità, dell'equità e della giustizia, e sono questi principi che innervano ed innalzano, fino alle vette del diritto, il nostro compito di parlamentari e di cittadini, e ci fanno consci dei gravi ed insoluti problemi che travagliano e fanno palpitare la vita della nazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, aggiungerò pochissime considerazioni a quelle esposte dai colleghi che mi hanno preceduto, che tutti, all'infuori dell'onorevole Corbino, si sono pronunciati in senso favorevole a questa proposta d'iniziativa parlamentare.

In piena coerenza con l'atteggiamento da me e dal mio gruppo assunto dinanzi alla competente Commissione, dirò subito che noi siamo d'accordo con l'onorevole Coli per la rivalutazione delle rendite vitalizie. Abbiamo mosso e moviamo ancora alcune critiche di dettaglio, che ci siamo studiati di concretare in emendamenti specifici, che illustreremo e sosterranno a suo tempo.

Il provvedimento in esame è giusto ed opportuno proprio per le argomentazioni esposte nella relazione dallo stesso presentatore e per quelle, altresì, molto lucidamente ed esaurientemente fatte dall'onorevole Lecciso, che della proposta di legge è il relatore.

Già il 17 aprile 1951 in un giornale romano della sera si leggeva una lettera angosciata, da cui trarrò alcuni passi. « Da quasi due anni » — ma i due anni ormai sono passati da tempo: questa lettera è stata pubblicata, l'ho già detto, il 17 aprile 1951 ed oggi siamo già all'11 marzo 1952 — « si trascina alla Camera una proposta di legge per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. La svalutazione dei vitalizi fra privati è una delle più grandi ingiustizie del secolo; è il furto qualificato a beneficio di una persona contro un'altra, senza che ci sia nemmeno il corrispettivo dell'interesse generale, come può essere nei debiti dello Stato ».

Mi permetto di insistere su questa osservazione, quanto mai giusta, sensata e puntuale. I rilievi di carattere generale, mossi, in modo vivace e serrato, dall'onorevole Corbino — e che sembra vogliano informare gli intendimenti e la parola dell'onorevole ministro della giustizia — che attengono all'economia pubblica ed alla finanza dello Stato, non si sostengono di fronte ad un provvedimento come questo, che tocca esclusivamente i rapporti tra i privati.

Continua la lettera: « Ora, questa proposta di legge, dopo lunghe vicissitudini, è arrivata dinanzi all'Assemblea su relazione Lecciso. Ma, sballottolata da un numero all'altro dell'ordine del giorno, non viene mai in discussione. Al parlamento francese una legge analoga è stata approvata da due anni. E si che si tratta di un provvedimento che potrebbe essere varato in brevissimo tempo, l'unico che abbia un po' di sapore democratico e cristiano ! E intanto i vecchi vitaliziati muoiono l'uno dopo l'altro di fame, mentre i loro debitori continuano ad impinguarsi e si fregano le mani ».

Non si dica neppure che il provvedimento è in contrasto con le norme fondamentali che regolano il nostro diritto scritto, perché — e anche su questo punto desidero richiamare e far mie le parole della relazione — il nostro diritto ha già accettato il principio della rescissione, revisione o modificazione per quei contratti, in cui la prestazione di una parte sia divenuta eccessivamente onerosa in dipendenza di avvenimenti straordinari e imprevedibili, quegli avvenimenti cui si riferisce l'articolo 1467 del codice civile.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

A questo punto, mi si potrebbe opporre che tale principio non trovi applicazione alle rendite vitalizie, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1469, trattandosi di un contratto di carattere aleatorio.

Tuttavia, pare evidente che il concetto di alea, come fu inteso dal legislatore, non può avere rispondenza di fronte a vere e proprie rivoluzioni economiche, quali sono appunto quelle verificatesi negli ultimi tempi: il conflitto mondiale e il ciclone monetario che ne è seguito.

Il collega Coli ha già ricordato una sentenza della Cassazione del 13 marzo 1950, n. 649, che è stata pubblicata nel *Foro italiano* del 1950 (parte I, colonna 1314), in cui è detto: «La risoluzione per eccessiva onerosità è applicabile ai contratti aventi per oggetto una prestazione perpetua, quando la modificazione dell'equilibrio contrattuale dipenda da avvenimenti di portata storica eccezionale, i quali superino quell'ampia previsione di turbamenti nel rapporto fra le due prestazioni, che è propria dei contratti senza limiti di durata».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La rendita perpetua non è un contratto aleatorio. Quindi la sentenza della Cassazione non calza.

CAPALOZZA. Calza perfettamente! Ho citato questa sentenza, così come ho intenzione di citare altre sentenze della Cassazione e delle corti di merito, anche in materie diverse, ma vicine e in certo senso analoghe, per dimostrare la tendenza giurisprudenziale a dar largo ingresso — sotto la pressione di esigenze pratiche ed equitative — alla rivalutazione, forzando anche gli schemi rigidi del diritto scritto.

Del resto, onorevole ministro, se ella non ritiene che si attagli al nostro caso la sentenza che ho citato, ed io non posso convenire con lei, ella deve consentirmi, se pure ciò mi costringe ad allungare di qualche minuto il mio intervento, di leggere alla Camera alcuni passi di un autorevole commento alla citata massima della Cassazione del 13 marzo 1950, n. 649. «Il principio della Suprema Corte, la quale è giunta a riconoscere — sulla traccia di qualche precedente dottrinario — l'applicabilità dell'articolo 1467 del codice civile ad un contratto di rendita perpetua, seppure dà adito a rilievi, incertezze e talora critiche, ha tuttavia sostituito, e ciò è davvero apprezzabile, al concetto di «avvenimenti straordinari e imprevedibili» quello di «avvenimenti di portata storica eccezionale», i quali superano in intensità e valore vuoi la straor-

dinarietà, l'imprevisione e imprevedibilità, vuoi l'alea normale con la conseguenza giuridica pratica che — sempre secondo il pensiero della Cassazione — alla rendita perpetua può bene applicarsi l'istituto di cui all'articolo 1467, a ciò non più ostando né l'alea normale del contratto, né la natura prettamente aleatoria del contratto stesso».

Ecco, onorevole ministro, che, a prescindere dal fatto specifico, concreto, a cui si è riferita, la Suprema Corte di cassazione ha anche fissato un concetto nuovo della imprevedibilità, che si attaglia anche al caso della rendita vitalizia. Così prosegue il commento: «Al cospetto, pertanto, delle dispute che si sono già accese e che vieppiù si accenderanno da un'eventuale consacrazione legislativa del sopra riferito principio giurisprudenziale, e ad ovviare alle innumerevoli vertenze che fatalmente verrebbero ad instaurarsi laddove si desse adito alla risoluzione dei contratti vitalizi per eccessiva sopravvenuta onerosità, sembra più acconcio non incidere sulla disciplina generale dettata dal patrio codice al riguardo, e adottare, invece, un provvedimento legislativo — qual'è quello proposto — che disciplini in maniera assolutamente autonoma quel particolarissimo istituto che è il contratto di rendita vitalizia per il quale non la risoluzione, ma la rivalutazione dell'aggiornamento è postulato da criteri inderogabili di giustizia e di politica sociale».

Come vede, onorevole ministro, la sentenza della Cassazione, che anche l'onorevole Coli ha testé citato, viene ad adeguarsi al provvedimento di cui noi oggi ci stiamo occupando. Vi sono poi altre sentenze, che riguardano sì casi diversi, ma che concernono tuttavia lo stesso principio. In particolare, in tema di prestazioni alimentari, una sentenza della Corte di appello di Torino del 20 giugno 1949, che è stata segnalata nel *Nuovo diritto* del 1950, pag. 204, detta questa massima: «Un legato di prestazioni periodiche ha carattere alimentare, quante volte risulti dalla formula adottata dal testatore che egli volle provvedere alle esigenze di vita del legatario...»

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è il legato di alimenti!

CAPALOZZA. D'accordo. Non può pretendere che le porti le sentenze che non ci sono! Io le porto quelle che ci sono.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma quelle che ci sono non si attagliano: questo è un legato di alimenti.

CAPALOZZA. Onorevole ministro, le ho già detto che si riferiscono a casi del tutto

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

analoghi, i quali attengono a materie che si avvicinano a quella della rendita vitalizia.

A quanto pare, il pensiero del Governo è del tutto diverso da quello che il ministro guardasigilli ha manifestato a taluno che a lui si è rivolto: preciso, ad alcuni interessati della mia provincia, i quali si sono recati dai deputati locali sodisfatti delle risposte del ministro, della comprensione dimostrata dal ministro! Ed io sono stato lieto di constatare e di poter assicurare, facendo affidamento su quelle lettere, che il Governo sarebbe stato favorevole alla proposta Coli e che con molta probabilità la legge sarebbe passata.

Comunque, proseguendo nella rapida elencazione dirò al ministro che il 26 aprile 1950 il Supremo Collegio con sentenza pubblicata nella *Settimana della Cassazione* del 1950, n. 216, ha precisato che un legato espresso in una determinata quantità di moneta, malgrado il principio nominalistico che governa le obbligazioni di denaro, deve essere rivalutato in dipendenza della diminuzione subita dal potere di acquisto della lira tra la data del testamento e la data delle prestazioni periodiche. Senza allungare questa elencazione, voglio ricordare all'onorevole ministro (ciò che, del resto, non sarà sfuggito al suo attento esame) la giurisprudenza della Cassazione sugli effetti della svalutazione monetaria, pubblicata in *Nuovo diritto* del 1950, pagine 202-208; e l'articolo del Capozzi sulla stessa materia in *Foro Civile* del 1949, a pagine 438-448, specialmente a pagina 446, ove si tratta in modo particolare proprio delle rendite vitalizie. Del resto, è stato già detto qui, e non c'è ragione che io vi ritorni, come in materia di enfiteusi, se pur non si è ancora legiferato perché la legge non è stata perfezionata nell'andirivieni tra Camera e Senato, è stato, però, accolto il principio della rivalutazione automatica dei canoni: non comprendo perché si debba per alcuni rapporti addivenire alla rivalutazione e per altri alzare lo sbarramento, agitare la prospettiva minacciosa della svalutazione e di altri disastri economico-finanziari!

Io appoggio pienamente la proposta Coli e, per le considerazioni che sono state esposte dal proponente, dal relatore onorevole Lecciso e da parecchi eminenti colleghi, voglio essere certo che la Camera approverà questa legge, a sollievo di tante miserie, a riparazione di tante ingiustizie. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Breganze. Ne ha facoltà.

BREGANZE. Onorevoli colleghi, farò soltanto brevi osservazioni, in considerazione anche delle varie argomentazioni che sono state addotte a chiarimento dei rispettivi punti di vista. Io pure mi sono sentito persuaso leggendo il testo della proposta di legge e la relazione che la accompagnava. Forse in me, come in altri, può aver avuto peso la considerazione di casi, che la nostra vita privata o professionale può averci presentato, di persone che in età avanzata, e comunque matura, dopo aver accumulato dei beni, hanno creduto di affidarli dietro corrispettivo di un *quid* che garantisse loro un sostentamento efficiente.

È evidente quindi il lato umano, e quindi anche sociale, lato che non può non incidere sulla nostra considerazione e sul nostro giudizio. Non posso però nascondermi, quale avvocato, che il contratto di rendita vitalizia è per sua natura aleatorio, e quindi non dovrebbe, come tale, essere soggetto a rivalutazione: è il codice che lo dice. Senonché non mi pare errato notare che, quando il codice civile prescrive che quest'obbligo non si può modificare, lo rapporta all'alea ordinaria, la quale normalmente si configura nella diversa durata della vita, che è sperata lunga da colui che cede il suo patrimonio e che è sperata breve da colui che concede il corrispettivo. Però l'alea che in questo caso si è verificata non era certamente prevedibile, essendo connessa ad un fenomeno di gran lunga maggiore che non sia quello che i contraenti potevano pensare o supporre quando il contratto fu concluso.

Mi sembrerebbe quindi che, in sede morale e sociale come in sede giuridica, sia configurabile questa rivalutazione.

Mi hanno fatto riflettere le parole dello onorevole Corbino ed anche le osservazioni, per quanto rapide e concise, che l'onorevole ministro ha voluto fare nel corso di questa discussione. L'onorevole Corbino ha detto una cosa che non mi convince. Egli ha detto che dalla guerra è derivato un tale cataclisma, un tale marasma, che sarebbe inutile cercare con una leggina di modificare questo caso particolare, quando tanti altri analoghi resterebbero insodisfatti.

Orbene, io pure sono convinto che il fenomeno esiste, ma non mi persuade l'argomento contrario dell'onorevole Corbino; giacché, se molti casi vi sono che non possono essere regolati o che comunque tuttora non lo sono, ciò non vuol dire che, se qualche caso si può regolare, noi non dobbiamo dare a quel caso quella soluzione che la giustizia ci detta.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

Dice poi l'onorevole Corbino che questa è una cessione come tutte le altre, e che pertanto deve ritenersi non rivalutabile: nello stesso modo se io faccio, ad esempio, una vendita e poi il prezzo varia, non posso pretendere di mutare i termini del contratto. Mi sembra tuttavia che qui il caso sia diverso; giacché questo contratto ha ripartito la sua esecuzione, come prezzo, in una scadenza estrema ed indefinita quale è la vita dell'individuo.

Ma aggiunge ancora l'onorevole Corbino che questa legge porterà probabilmente a molte cause, a molte liti, a molte controversie giudiziarie. Ora, a me non pare che ciò possa esattamente affermarsi, in quanto la rivalutazione automatica, che la proposta di legge prevede, esclude questa possibilità di cause e di liti a catena. Il caso in cui liti potrebbero presentarsi è dato, se mai, da quell'articolo valvola previsto dalla Commissione per cui, quando insorgano eccessive onerosità da parte di chi deve adempiere l'obbligazione, costui può ricorrere in giudizio e chiedere che la rivalutazione sia fatta in misura minore.

Ma questa valvola sarà solo per i casi limite, quale quello del proprietario di beni affittati che ritragga dai beni stessi, per ragioni di blocco, un cespite minore. Si tratta quindi di una causante indubbiamente limitata nel tempo e nell'entità, per cui il pericolo in questo senso non mi sembra così grave come altri può aver prospettato ed accennato.

Del resto, come già altri colleghi hanno notato, non è questo il primo né il più imponente dei casi in cui lo Stato, la legge, prevede una modificazione, una rivalutazione. Anche senza pensare all'enfiteusi, non ancora compiutamente disciplinata e che, almeno nel nostro settentrione, non è un caso molto esteso, si ha il caso di contratti diversi ma di natura più imponente e più grave, e cioè dei contratti di affittanza urbana e, specialmente, di affittanza agraria: là dove si tiene conto di un equo fitto si tiene conto delle rivalutazioni.

Sembra però a più d'uno che possano insorgere, dopo questa proposta di legge, altre modifiche all'attuale ordinamento giuridico che possano incidere anche più gravemente sulla situazione giuridica, politica e finanziaria del nostro paese. Ma io penso che, se altre proposte dovessero presentarsi e fossero effettivamente insidiose (come non penso sia l'attuale), sarà il Parlamento che, con riflessione e con saggezza, vorrà escluderle, eliminando i pericoli che possano derivarne

ma che penso non si riferiscano alla proposta di legge che stiamo esaminando.

Del resto, la legge stessa presenta varie garanzie, le quali assicurano che non si farà luogo alla rivalutazione se non con determinate cautele. È richiesto, intanto, che vi sia un immobile attuale o alienato da breve periodo; è richiesto che vi sia una data determinata in cui il contratto sia stato convenuto; è prevista una determinata rivalutazione; v'è infine, come accennavo, quel limite contenuto nel primo capoverso dell'articolo 2 del testo della Commissione, limite previsto contro gli eventuali eccessi che con risultato speculativo potessero aversi in senso contrario allo spirito della legge.

Per queste considerazioni, e senza dilungarmi su altre osservazioni già fatte da altri onorevoli colleghi, mi sembra che, pur attendendo i rilievi che l'onorevole ministro vorrà fare e le ulteriori precisazioni del relatore, la proposta di legge meriti la nostra approvazione, pur non senza esprimere il convincimento che siano da contenere nel massimo grado quelle eventuali modifiche che possano portare la legge su un binario di natura differente, perché allora si rischierebbe di incidere anche nel settore finanziario; il che non avrebbe quella giustificazione morale e sociale che la legge anima e che ha indubbiamente portato il suffragio di molti colleghi ed anche quello, modesto, di chi vi ha parlato. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Onorevoli colleghi, la questione è stata ampiamente discussa. Non avrò quindi il cattivo gusto di andare per le lunghe, e mi limiterò quasi a una dichiarazione di voto. Mi sembrerebbe di mancare al mio dovere di deputato se mi astenessi dall'esprimere la mia modestissima opinione in merito alla proposta di legge sottoposta al nostro esame. Vedo che vi si sono appassionati un po' tutti. Vuol dire che la cosa interessa.

Non si può prescindere — a mio avviso — dal considerare il motivo morale che ispira la legge. Troppo comodo trincerarsi dietro la questione di ordine giuridico! Non vi è principio giuridico che possa reggere se non è sorretto profondamente dal principio morale. Diversamente, faremmo le leggi per gli abitanti della luna e non per quelli che, sulla terra, sono retti da una morale cristiana che tutti ci governa.

Volete un caso concreto? Non sarà male citarlo, sia pure senza far nomi. Un agricoltore del mio paese morì senza figli, lasciando

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

soltanto la vedova. Aveva dei terreni (poca cosa) e una casetta. La vedova non poteva badare ai terreni, non era mai uscita da casa e non se ne intendeva. Ad un certo momento si presentò un contadino che propose alla signora di cedergli i terreni e di stipulare un contratto vitalizio. Il contratto nacque su questa base: la signora cedeva i terreni e la casa; della casa restava lei usufruttuaria a vita, il terreno lo concedeva subito in possesso e godimento al contadino. In cambio di questa promessa fatta al contadino di dare il terreno subito e la casa alla morte della proprietaria, il contadino assicurava un vitalizio che quella signora ebbe l'imprudenza di accettare in denaro. Nel mio paese ho visto fare altri vitalizi di questo genere da uomini che sanno meglio tutelare i loro interessi e si son fatti il vitalizio in quintali di grano. Questi si son trovati bene, e non hanno bisogno della legge perché i quintali di grano si rivalutano automaticamente. Quella povera signora — e ve ne sono tanti nelle sue condizioni — si è acccontentata di un contratto che le assicurava un certo quantitativo di denaro: non sto a specificare quanto, perché non ne vale la pena.

Questo è il profilo morale sotto il quale dobbiamo esaminare la legge e non formalizzarci, come ha voluto fare l'onorevole Corbino, portandoci nel campo astratto del diritto. Restiamo in terra, perché in terra siamo e non nel cielo del diritto.

Del resto, è stato ripetuto (e ripeterò anche io) che il principio è stato largamente affermato proprio dagli uomini di questo Governo. Abbiamo esaminato un disegno di legge, recante il n. 217, presentato dai ministri della giustizia, dell'interno, del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura (vi è tutto il Governo) per la rivalutazione dei canoni enfiteutici. Si è riconosciuto equo che un canone concesso 20-30-40 anni fa, oggi, per ragioni di morale, debba essere rivalutato.

Scusate se faccio una parentesi: il Governo è stato provvido per i concedenti di terreni in enfiteusi ed è stato invece molto avaro, allorché lo abbiamo tirato in causa, a proposito della rivalutazione della polizza dei combattenti, la quale — mi piace di ricordarlo in questo momento — viene oggi pagata, dopo 30 e più anni da quando fu stipulata, cioè dalla guerra 1915-18, ancora al valore nominale di lire mille! L'onorevole Viola ed io abbiamo presentato una proposta di legge con la quale ci accontentavamo di una rivalutazione a 5 mila lire: una rivalutazione, cioè, da 1 a 5. V'era cosa più ragionevole di questa? Ebbene, la nostra proposta di legge non

è venuta all'esame della Camera perché i colleghi della Commissione finanze e tesoro hanno provveduto ad insabbiarla. Lo stesso dicasi per i soprassoldi di medaglia, che rimangono ancora quelli che erano. Qui ci troviamo di fronte a considerazioni di ordine morale e nazionale, e non insisto ad illustrarle, perché il problema è molto facile da intendere.

Riprendiamo il discorso che stavamo facendo. Che cosa è l'enfiteusi? È una rendita che si costituisce in cambio di un terreno, di un immobile che si passa al concessionario, il quale promette di dare, annualmente ed in perpetuo, una certa somma che si chiama canone. Ebbene, per questa forma di contratto il Governo al completo ha sentito il bisogno di intervenire con una provvida legge.

Qui siamo in un campo più ristretto: il vitalizio. Anche qui vi è un contratto, ma un contratto a tempo determinato, come ha detto il collega che mi ha preceduto. Vi è uno che si assicura per la vita: è un'opera di previdenza. Non si è assicurato all'ente di previdenza sociale e si assicura in un altro modo, cedendo quel poco che possiede. Questi contratti evidentemente non sono stipulati da persone in giovane età.

L'osservazione, l'esperienza dimostrano che contratti di questo genere vengono stipulati — come nel caso della vedova di cui parlavo dianzi — in età matura. Dobbiamo dire, con dolore, che questa legge arriva in ritardo per molti di coloro che hanno stipulato i vitalizi a queste condizioni ed hanno sofferto la fame: infatti molti sono morti, con grande letizia del concessionario degli immobili.

Quindi, mi pare che in questa questione non si debba esagerare. Qui si è parlato di catastrofi, di sconvolgimenti. Ma non si sconvolge niente, onorevoli colleghi! Si tratta di un numero molto limitato di contratti, che questa forma di assicurazione vitalizia non è molto diffusa in Italia. Del resto parecchie di queste persone sono già morte, non prima però di essersi pentite amaramente del cattivo contratto da esse stipulato. Ne rimane una certa aliquota.

Si tratta, in conclusione, di togliere qualche cosa al molto che i concessionari hanno già ricavato e continuano a ricavare per degli immobili di cui hanno — diciamolo chiaramente — il possesso e il godimento gratuiti: la somma che pagano è infatti così irrisoria che si può ben parlare di godimento gratuito. Ora, che legislatori saremmo noi se ci fermassimo di fronte ad obiezioni di squisito carattere giuridico, quali quelle dell'onorevole Corbino,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

trascuando di considerare il lato profondamente morale e sociale della questione? Se non tenessimo conto di questo lato del problema, noi mancheremmo al nostro dovere; dimostreremmo di avere un'anima chiusa, insensibile a quelle che possono essere le necessità di tanta povera gente; e ci faremmo complici di coloro che hanno realizzato, improvvisamente, notevoli vantaggi e che oggi godono di considerevoli estensioni di terreno pagando un canone ridicolo.

Per questi motivi, io sono favorevolissimo alla proposta di legge e mi auguro che, nonostante l'inaspettata avversione dell'onorevole ministro, che non riesco ancora a spiegarmi, la Camera voglia approvarla, anche contro la volontà del Governo. Noi siamo qui anche per questo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giaccherò. Ne ha facoltà.

GIACCHERO. Non desidero entrare nel merito. Non sono un giurista, e quindi non oserei pronunziarmi se la proposta Coli sia o non sia nell'alveo della tradizione giuridica italiana; né sono un economista così approfondito da poter giudicare delle ragioni oggi portate pro e contro la proposta stessa. Sono però un membro dell'Assemblea sufficientemente attento per comprendere che la discussione è andata al di là dei termini prefissati dall'argomento. Mi è parso soprattutto che, per quanto attiene ai riflessi economici e finanziari, qualcuno abbia avvertito che le conseguenze potrebbero essere notevoli. Ma neppure su ciò voglio addentrarmi. Penso che si può essere pro o contro l'avviso dell'onorevole Corbino; non credo si possa mettere in dubbio la sua obiettività e la serietà di economista che lo contraddistingue.

Considerato quindi che il tono della discussione si è spostato sulla questione economico-finanziaria più di quanto non si potesse prevedere, penso che la Camera debba giudicare anche su questo aspetto, e giudicarlo non attraverso interventi singoli, che possono essere dettati da posizioni rispettabilissime ma comunque particolari, bensì guidata da una visione di insieme che io credo soltanto l'organo tecnico di cui dispone la Camera, ossia la Commissione finanze e tesoro, possa portare all'Assemblea per una approfondita discussione.

Concludo, pertanto, chiedendo che la proposta di legge sia esaminata anche dalla Commissione finanze e tesoro, la quale ne faccia relazione o comunque ci faccia sapere il suo parere. Affinché questa mia proposta non abbia affatto l'aspetto, come non ne ha la

sostanza, di essere un tentativo di ritardo o di rinvio *sine die*, chiedo che sia fissato anche un termine ragionevole e breve entro il quale il parere della Commissione finanze e tesoro sia emesso. Soltanto allora potremo giudicare nel suo complesso questa legge, dal punto di vista sia giuridico sia economico-finanziario.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta sospensiva è appoggiata.

(È appoggiata).

VIOLA. Chiedo di parlare contro la proposta Giaccherò.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Esprimo l'avviso che si possa e si debba prescindere dal parere della Commissione finanze e tesoro, perché il nostro caso non riguarda l'articolo 81 della Costituzione. Infatti qui non vi sono spese per il bilancio dello Stato; si tratta semplicemente di una questione di moralità, di un atto di giustizia nei confronti di privati cittadini. Quando le vigenti leggi dello Stato non bastano a tutelare gli interessi dei cittadini, il Parlamento deve intervenire per rimettere la giustizia sul piano dovuto.

Non trattandosi dunque di stabilire se quel che stiamo facendo obbedisce ai canoni della tradizione giuridica, ma trattandosi invece di risolvere casi di evidente ingiustizia, io mi dichiaro contrario alla proposta Giaccherò.

FERRERI. Chiedo di parlare a favore della proposta Giaccherò.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERI. L'onorevole Viola crede, evidentemente, che la Commissione finanze e tesoro abbia ragione di interloquire soltanto nel caso in cui vi sia un onere dello Stato, tant'è che egli ha citato l'articolo 81 della Costituzione. Non è così, onorevole Viola. Comunque, la proposta Coli potrebbe, proprio per il principio che essa accoglie, portare un onere finanziario anche a carico dello Stato, perché è all'esame della Commissione finanze e tesoro, proprio in questi giorni, il caso di un certo gruppo di dipendenti dello Stato che gode di un trattamento di quiescenza sotto la forma della polizza assicurativa, del cui capitale si propone la rivalutazione. L'opportunità del rinvio alla Commissione finanze e tesoro, però, e di un conseguente più ampio esame della proposta di legge anche nei suoi riflessi finanziari ed economici, risulta dal modo come la discussione finora si è svolta, tanto è vero che non sono mancati i richiami a leggi già approvate o già presentate al Parlamento,

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

leggi che si mettono sull'alveo aperto dalla proposta Coli. È proprio per questa circostanza che la competenza della Commissione (intesa nel senso dovuto e non in senso ristretto) diventa pertinente. Se dovessimo, infatti, reperire il punto centrale di questa proposta di legge, dovremmo dire che il caso considerato dal collega Coli è messo solo in particolare evidenza da un contratto di rendita vitalizia in cui tutti gli effetti si concentrano e si esauriscono in due persone, ma trova analogia in moltissime altre situazioni, per cui, risolvendo la questione sotto un unico riflesso, quello del percettore della rendita, è evidente che faremmo opera incompleta e forse dannosa nei riguardi di molti altri rapporti giuridici. Che dire, per esempio, di colui che ha fatto un'assicurazione con una società privata? Non ha egli pure ricalcato la stessa via considerata dalla proposta Coli? Non ha anch'egli a che fare con un contraente che si era impegnato a versargli una determinata rendita che gli desse un calcolato provento per il sostentamento, mentre il contraente a tale impegno, sia pure per cause da lui indipendenti, è venuto meno? E non è anche vero che le società di assicurazioni normalmente investono i premi ricavati dalle assicurazioni in beni immobili, per cui l'analogia diventa anche più evidente?

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, io accolgo con compiacimento la proposta di una trasmissione della proposta Coli alla Commissione finanze e tesoro e penso che la Camera farà bene ad assecondarla, se vuole che l'esame della proposta Coli sia completo e se vuole nel contempo premunirsi da eventuali impreviste conseguenze finanziarie che da una immatura approvazione della legge potrebbero derivare.

COLI. Chiedo di parlare contro la proposta Giacchero.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLI. La mia opinione è francamente contraria alla proposta sospensiva formulata dal collega Giacchero, non tanto perché questa mia proposta di legge è stata presentata fin dal 21 settembre 1949, ma perché essa è stata largamente discussa dalla III Commissione con l'intervento di eminenti giuristi, ed è stata da essi, sia pure con vari emendamenti, approvata all'unanimità. Inoltre, la Camera ha espresso oggi, attraverso sette od otto interventi, apertamente e largamente il suo pensiero, approfondendo gli argomenti, dal punto di vista sia giuridico sia economico, in relazione alle perplessità di

un contrasto con la politica economica del Governo.

Ma alla sospensiva, onorevoli colleghi, io devo oppormi per la sua stessa formulazione e motivazione. Dove si vuole andare a finire, onorevole Giacchero? Rinvio — mi dice un collega — alla fine della legislatura od oltre questa legislatura, mentre i vitalizzati d'Italia muoiono di fame? No: il Parlamento italiano non può in questo momento rinunciare ad esprimere un parere coraggioso e preciso su questa proposta di legge. Commissione finanze e tesoro? E perché: forse perché è in vista o si vuole richiamare l'articolo 81 della Costituzione? Ma l'articolo 81 non c'entra affatto! Inoltre — ed è bene che questo sappia la Presidenza della Camera — la Commissione finanze e tesoro, qualcosa come due anni fa, è stata interpellata su questa proposta di legge, è stata richiesta di un parere, ma questo parere essa non ha creduto di esprimere. Questa, onorevoli colleghi, è la realtà.

Giunti a questo punto, a me pare che una sospensiva urti contro la semplicità stessa di questa proposta di legge. In sostanza, in questo momento la Camera è chiamata a rispondere ad un quesito, ad una proposizione sola, perché uno solo è il caso che dovremmo regolare con questa proposta di legge. E sa, onorevole ministro, qual è questo caso? Vorrei fotografarglielo: io, creditore della rendita, sto alla finestra con 6 mila o 10 mila lire l'anno, e guardo di fronte il debitore di tale rendita che ha fondi, che ha palazzi (con ipoteca a mio favore), e mi dà le 6 o le 10 mila lire l'anno quando da quei terreni e da quei palazzi egli ricava 300-400 mila lire l'anno.

A me pare che la Camera italiana, per rispondere ad un quesito di questo genere, non abbia bisogno del rinvio, né del parere della Commissione finanze e tesoro. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giacchero, nella sua richiesta, ha accennato alla opportunità di fissare, eventualmente, un termine massimo. Occorre, prima di procedere alla votazione, che egli specifichi, determini il tempo entro il quale la Commissione finanze e tesoro dovrebbe emettere il suo parere.

GIACCHERO. Volevo appunto parlare su questo argomento, anche perché mi è parso che l'onorevole Coli non abbia inteso esattamente questo lato della mia proposta. Ho già detto che intendevo fosse posto un limite di tempo, anche breve, appunto per evitare il sospetto che possa trattarsi di un insabbiamento della proposta Coli. Stabilirei questo termine in 15 giorni.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Indubbiamente la proposta di legge Coli richiederebbe il parere della Commissione finanze e tesoro, soprattutto perché investe una questione di carattere generale. Mi chiedo se, di fronte ad una proposta di legge la quale prevede la rivalutazione di tutte le rendite vitalizie senza veruna limitazione e senza veruna valutazione sull'origine del contratto ed il bene dato in corrispettivo, non ci si trovi proprio di fronte ad una questione di carattere economico-finanziario per cui il parere della Commissione finanze e tesoro debba essere necessario.

A mio sommo avviso, la Camera potrebbe trovarsi, in sede di discussione di emendamenti, nella necessità di dover richiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. Tanto vale, quindi, chiederlo anticipatamente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sulla proposta Giacchero?

FUMAGALLI. L'onorevole Corbino ebbe già ad avanzare una proposta di rinvio di questa discussione, affacciando l'argomento che probabilmente la Commissione competente non aveva sufficientemente approfondito l'esame della proposta di legge. Se la ragione del rinvio fosse questa, il parere della Commissione sarebbe recisamente contrario, perché l'esame venne a suo tempo approfondito e sviscerato, e fu nominato all'uopo anche un sottocomitato.

Ora, però, la proposta Giacchero viene prospettata sotto un diverso profilo, nel senso che, avendo la proposta di legge un notevole contenuto di carattere economico e finanziario, pare opportuno che su di essa si pronunzi anche la Commissione finanze e tesoro.

In proposito devo far presente alla Camera che la Commissione di giustizia, avendo riconosciuto che la proposta di legge aveva un contenuto di carattere economico-finanziario, aveva richiesto il parere della Commissione finanze e tesoro, la quale allora non credette di darlo. Ad ogni modo, se la Camera ravvisa l'opportunità che l'esame della proposta di legge sia meglio istruito anche sotto questo riguardo, non è la III Commissione che può aver ragioni da opporre.

Quindi, per la decisione in merito alla proposta Giacchero, la Commissione si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti sulla proposta Giacchero.

BRUNO. Il gruppo comunista voterà contro.

CAPALOZZA. Chiedo la votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione per scrutinio segreto sulla proposta sospensiva Giacchero, intesa a trasmettere la proposta di legge Coli alla Commissione finanze e tesoro alla quale sarebbe assegnato un termine di 15 giorni per formulare il parere.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

#### Presentazione di un disegno di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e modifica dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1951, n. 164 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

#### Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta sospensiva Giacchero:

Presenti e votanti. . . . .	288
Maggioranza . . . . .	145
Voti favorevoli . . . . .	132
Voti contrari . . . . .	156

(La Camera non approva).

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola alla Commissione e al Governo.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Adonnino — Almirante — Amadei Leonetto — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baldassari — Balduzzi — Baroncini — Bartole — Basso — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Bellucci — Bennani — Bernardinetti — Bernieri — Bertola — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bolla — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Bruno — Bucciarelli Ducci.

Caccuri — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capalozza — Cara — Caroniti Filadelfio — Caratelli — Cartia — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Ceccherini — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chiostergi — Cifaldi — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coli — Colitto — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De Caro Gerardo — De' Cocci — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Diecidue — Donatini — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Farinet — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Garlato — Gatto — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giolitti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grifone — Grilli — Guadalupi —

Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui.

Helfer.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Lazzati — Lecciso — Leone-Marchesano — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizzier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Manuel-Gismondi — Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Marotta — Martino Gaetano — Martuscelli — Marzi Domenico — Mastino del Rio — Mattarella — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Merloni Raffaele — Miceli — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Monticelli — Montini — Moro Gerolamo Lino.

Nasi — Negrari — Negri — Notarianni — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Paganelli — Parente — Pavan — Pecoraro — Pelosi — Petrilli — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietro-santi — Pignatelli — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Puccetti — Pugliese.

Quarello.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rescigno — Resta — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Russo Carlo.

Sabatini — Sacchetti — Saggin — Sailis — Sala — Salerno — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Schiratti — Scoca — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Santo — Sica — Silipo — Sodano — Spoleti — Stuani — Sullo — Suraci.

Tanasco — Tarozzi — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tozzi Condivi — Tremelloni — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio.

Valandro Gigliola — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Viola — Viviani Luciana — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zerbi.

---

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1952

---

*Sono in congedo:*

Amendola Giorgio — Angelini.  
Belloni — Bonino — Borsellino — Burato.  
Caiati — Calamandrei — Cappi — Gasoni.  
De Martino Carmine — Di Leo.  
Gennai Tonietti Erisia.  
Martini Fanoli Gina — Mussini.  
Pastore — Petrucci.

Salizzoni — Salvatore — Stagno d'Al-  
contres.  
Trimarchi.  
Volpe.

**La seduta termina alle 20.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI